Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Lazio

Regione Puglia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 giugno 1984, n. 13-8/Legisl.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, recante: « Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario. Istituzione del Dizionario toponomastico trentino », emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Legisl., modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 1982, n. 13-75/Legisl. Pag. 8854

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 290 DEL 20 OTTOBRE 1984:

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1984.

Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti dei lavoratori infortunati.

(4303)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 290 DEL 20 OTTOBRE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70:

Ceramica Delta, società per azioni, in Fiorano Modenese: Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1984.

S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1984 (delibera assemblea straord. 21 settembre 1981).

S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1984 (delibera assemblea straord. 13 giugno 1969).

S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1984 (delibera assemblea straord. 16 ottobre 1980).

S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1984 (delibera assemblea straord. 15 giugno 1982).

S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1984 (delibera assemblea straord. 29 giugno 1983).

S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1984 (delibera assemblea straord. 15 marzo 1966).

Bosco & C., società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1984.

Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni « 6 % - 1967/1987 » sorteggiate il 1° ottobre 1984.

Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni « 6 % - 1968/1988 » sorteggiate il 1° ottobre 1984.

Benati, società per azioni, in Imola (Bologna): Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1984.

Morando impianti, società per azioni, in Asti: Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1984.

Celestri & C., società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1984.

Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione: Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1984.

Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni sorteggiate il 16 luglio 1984.

Distilleria canellese C. Bocchino & C., società per azioni, in Canelli: Estrazione di obbligazioni.

S.IN.E.S. - Società industria enologica sicula per azioni, in Capaci: Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1984.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1984.

Immobiliare E.LI.GIO., società per azioni, in Cremona: Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1984.

LI.E.GI., società per azioni, in Cremona: Obbligazioni sorteggiate il 18 luglio 1984.

Terminus, società per azioni, in Ventimiglia: Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1984.

Immobiliare Clara, società per azioni, in Ventimiglia: Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1984.

De Villa, società per azioni, in Ventimiglia: Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1984.

Magnani Oreste & C., società per azioni, in Ventimiglia: Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1984.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 ottobre 1984, n. **693**.

Modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, è sostituito dal seguente:

« La medaglia, unica per tutto il personale militare per dimensioni e conio, ha il diametro di millimetri 35 ed è conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 470 ».

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, è sostituito dal seguente:

« Per il computo degli anni di servizio sono validi:

a) il servizio militare comunque prestato;

b) le campagne di guerra;

c) il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;

d) il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e osservatori anche dell'Esercito e della Marina, per gli ufficiali navigatori dei dirigibili ed aerostati; del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi e sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennità;

e) il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco per gli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate (è sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unità e con qualsiasi incarico);

f) per intero il servizio in comando o in direzione, prestato dagli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate;

g) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, ed il corso superiore di teologia per i cappellani militari.

Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della guardia di finanza.

Le maggiorazioni previste dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo ».

Art. 3.

Le norme di cui all'articolo 2 si applicano dal 1° gennaio 1980.

Art. 4.

All'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sul capitolo 1079 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario in corso e per i successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI — VISENTINI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO-LEGGE 20 ottobre 1984, n. **694**.

Misure urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure temporanee al fine di consentire, in condizioni di parità per l'utenza, la prosecuzione dell'attività delle emittenti radiotelevisive private;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sino all'approvazione della nuova disciplina del settore radiotelevisivo e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita la prosecuzione dell'attività delle singole emittenti radiotelevisive private, quale si è finora tipologicamente configurata e con gli impianti di radiodiffusione già in funzione alla data del 1° ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilità con i pubblici servizi.

2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, collegamenti radioelettrici tra i propri studi di emissione ed i rispettivi trasmettitori.

3. E' consentita la trasmissione ad opera di più emittenti dello stesso programma pre-registrato, indipendentemente dagli orari prescelti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1984
Atti di Governo, registro n. 52, *foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1984, n. **695.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 34 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, per l'indirizzo organico-biologico è aggiunto l'insegnamento di « complementi di chimica organica ».

Art. 38 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto l'insegnamento di « complementi di chimica organica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984, n. **696.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 59 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto l'insegnamento di « storia dell'arte veneta ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1984.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino Chianti ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Chianti » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1959, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni allo art. 11 del disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita « Chianti », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura della Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini al riconoscimento di cui trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta del disciplinare di produzione sopracitato;

Considerato che il vino a denominazione di origine controllata « Chianti » possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle considerazioni sopra esposte, di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata del vino « Chianti » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita « Chianti » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione citato al primo comma del presente articolo, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1984.

Art. 2.

I quantitativi di « Chianti » prodotto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 che alla predetta data del 1° novembre 1984 non abbiano ancora completato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1984 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, purché il vino in questione risponda ai requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata e garantita e siano rispettate le condizioni previste al primo comma del successivo art. 3.

Fino alla scadenza del termine sopra indicato, il vino di cui trattasi dovrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata.

Art. 3.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici che detengono quantitativi di « Chianti » sfuso o imbottigliato che non abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio e che intendano usufruire della disposizione di cui al precedente art. 2 devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunciare al competente istituto di vigilanza incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi i quantitativi stessi e le rispettive annate onde stabilirne l'idoneità.

I quantitativi di « Chianti » che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che non siano stati denunciati ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo ed i quantitativi del vino stesso che comunque non abbiano i requisiti previsti per il vino a denominazione di origine controllata e garantita devono utilizzare la denominazione di origine controllata.

Art. 4.

La denominazione di origine controllata « Chianti », di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, rimane riservata ai quantitativi di vino che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio.

Al vino a denominazione di origine controllata « Chianti » che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che trovasi già confezionato, in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1984 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, il periodo di smaltimento di:

dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal secondo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di vino che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

Art. 5.

Il « Chianti » a denominazione di origine controllata e garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti del contrassegno di Stato previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1984

PERTINI

PANDOLFI — ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1984
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 383

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita « Chianti »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita « Chianti » è riservata al vino rosso « Chianti », già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Chianti » deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Sangiovese: dal 75 al 90 %;

Canaiolo nero: dal 5 al 10 %;

Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti: dal 5 al 10 %; per il Chianti classico: dal 2 al 5 %.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni raccomandati o autorizzati nelle unità amministrative della zona di produzione delle uve e presenti nei vigneti nella misura massima del 10 % del totale delle viti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata la forma di allevamento su tetto orizzontale tipo il tendone. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura.

La produzione massima di uve ammesse per la produzione del vino « Chianti » non deve essere in media superiore a kg 5 per ceppo e con produzione massima di 100 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Per la produzione del vino « Chianti classico », del vino « Chianti Colli Fiorentini » e del vino « Chianti Rufina » i suddetti limiti sono ridotti a kg 3 per ceppo e rispettivamente q.li 80 per ettaro di coltura specializzata per i vini « Chianti Colli Fiorentini » e « Chianti Rufina » e q.li 75 per ettaro di coltura specializzata per il vino « Chianti classico ».

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso la cernita delle uve purché la produzione non superi del 20 % i limiti medesimi.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le produzioni sopra specificate potranno essere rettificate da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base all'art. 11 del regolamento comunitario n. 338/79 del 5 febbraio 1979.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %. Qualora la resa superi questo limite, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.G.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita « Chianti » corrisponde esattamente a quella prevista nell'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata « Chianti ».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Chianti » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire all'uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei — ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni — situati ad un'altitudine non superiore a 550 metri s.l.m. e, in alcuni casi, eccezionalmente, a metri 650 — sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareomarnosi, da scisti argillosi e da sabbia.

Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati in pianura indipendentemente dalla quota altimetrica, in terreni umidi, su fondi valle e infine in terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi, anche se ricadenti nell'interno delle zone delimitate con il decreto ministeriale del 31 luglio 1932.

Qualora si faccia uso della specificazione aggiuntiva « classico » o delle specificazioni geografiche per le quali sono previste caratteristiche e condizioni produttive particolari, le situazioni ambientali e di impianto dei vigneti dovranno essere rispondenti alle suddette caratteristiche e condizioni.

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione dei vini « Chianti classico », « Chianti Colli Fiorentini » e « Chianti Rufina » solo a partire dal quinto anno dall'impianto.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche soltanto in parte nella suddetta zona delimitata.

Il vino « Chianti » non potrà essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Per i vini « Chianti classico », « Chianti Colli Fiorentini » e « Chianti Rufina » la data di immissione al consumo è ritardata al 1° giugno dell'annata successiva a quella della produzione delle uve.

Art. 6.

Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 per il « Chianti » e di 11,5 per il « Chianti classico ».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del « governo all'uso del Chianti » che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni di cui all'art. 2, leggermente appassite.

Per i vini che per le loro caratteristiche vengono destinati al consumo entro l'anno successivo alla vendemmia, per i quali si intenda usare in etichetta la specificazione « governato » — o termini consimili autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, previo parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini — è obbligatorio il « governo all'uso del Chianti ».

Art. 7.

La regolamentazione di caratteristiche e condizioni produttive più rigorose concernenti zone più ristrette (sottozone) può essere inserita nel disciplinare di produzione del « Chianti » a seguito di domanda degli interessati che rappresentino almeno il 20 % della produzione complessiva rivendicata in sede di denuncia annuale di produzione per la denominazione della zona più ristretta. La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, art. 6.

Art. 8.

E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la resa massima del 70 % dell'uva in vino, di cui al precedente art. 2.

E' consentita inoltre la tradizionale pratica correttiva con uve, mosti non concentrati, filtrati dolci o vini, anche non provenienti dai vigneti iscritti nell'albo del « Chianti », nella misura massima del 15 %.

In caso di arricchimento con mosti concentrati anche se ottenuti dai vigneti iscritti nell'albo del « Chianti », il predetto 15 % va diminuito in ragione del volume impiegato per l'arricchimento.

I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70 % dovranno sostituire una eguale aliquota di vino « Chianti » originario la quale potrà essere presa in carico come vino da tavola.

Le pratiche tradizionali, di cui al secondo comma, potranno essere effettuate solo ed esclusivamente entro il 31 dicembre dell'anno della vendemmia. E' consentita fino al 31 agosto dell'anno successivo a quello della vendemmia la sola correzione con vini.

Per i vini « Chianti classico », « Chianti Colli Fiorentini » e « Chianti Rufina » l'eventuale arricchimento dovrà essere effettuato esclusivamente con mosto concentrato prodotto con uve originarie della zona di produzione del vino « Chianti » oppure con mosto concentrato rettificato.

Art. 9.

Il vino, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti fondamentali caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, anche con profumo di mammola — che è spiccato per il « Chianti classico » — e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: armonico, asciutto (con un massimo di 4 gr./l. di zuccheri riduttori), sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato. Il prodotto dell'annata che ha subito il « governo » presenta vivezza e rotondità;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5 per il « Chianti » e gradi 12 per il « Chianti classico »;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille e 23 per mille per i vini « Chianti classico », « Chianti Colli Fiorentini » e « Chianti Rufina ».

Art. 10.

Il vino « Chianti », se sottoposto ad invecchiamento di almeno tre anni può aver diritto alla qualifica « riserva » purché all'atto dell'immissione al consumo abbia una gradazione alcoolica complessiva di almeno 12 gradi. Il vino « Chianti » accompagnato dalla specificazione aggiuntiva « classico » o dalle specificazioni geografiche « Colli Fiorentini », « Montalbano », « Rufina », « Colli Senesi », « Colli Aretini », « Colline Pisane », per aver diritto alla qualifica « riserva » dovrà avere una gradazione alcoolica complessiva di almeno 12,5 gradi.

Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 11.

Alla denominazione di origine controllata e garantita « Chianti » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « superiore », « vecchio », e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 12.

L'uso della specificazione aggiuntiva « classico » e delle specificazioni geografiche « Montalbano », « Rufina », « Colli Fiorentini », « Colli Senesi », « Colli Aretini », « Colline Pisane », in aggiunta alla D.O.C.G. « Chianti » è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative zone previste dal decreto ministeriale 31 luglio 1932 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone, con il sopraindicato decreto ministeriale 31 luglio 1932, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

La specificazione aggiuntiva « classico » e le specificazioni geografiche di cui sopra dovranno essere inserite, a domanda degli interessati, nei rispettivi albi dei vigneti; tali inserimenti potranno avvenire senza limitazioni di tempo ed il loro uso sarà consentito agli interessati a partire dall'uva della vendemmia successiva alla data della domanda, ferme restando le limitazioni previste all'art. 4.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle aziende agricole singole o associate interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della specificazione aggiuntiva « classico » e delle specificazioni geografiche « Montalbano », « Rufina », « Colli Fiorentini », « Colli Aretini », « Colli Senesi », « Colline Pisane », che le uve prodotte nei rispettivi territori di produzione possano essere vinificate in cantine situate al di fuori del territorio medesimo, ma nelle sue immediate vicinanze, a condizione:

1) che dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole, e, come tali, al servizio delle stesse;

2) che in dette cantine le aziende interessate vinifichino soltanto le uve prodotte nei terreni vitati propri o dei propri associati.

Art. 13.

Le indicazioni di cui agli articoli 10 e 11 sono consentite a condizione che le uve, i mosti o i vini, con le rispettive quantità ed indicazioni di cui si intende far uso, siano dichiarati, all'atto della domanda di produzione delle uve e del vino, nei documenti di circolazione, previa annotazione nei registri di magazzino di carico e di scarico o nella scheda di produzione.

Art. 14.

In ottemperanza all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, l'uso della denominazione di origine controllata e garantita « Chianti » non è consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri.

Per il confezionamento dei vini « Chianti Colli Fiorentini » e del « Chianti Rufina » tale limite è ridotto a lt. 1,5 eccezione fatta per il fiasco toscano.

Le bottiglie o altri recipienti, contenenti il vino « Chianti », in vista della vendita, devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

Qualora il vino « Chianti » sia confezionato in fiaschi, è vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, ed è inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi usati.

E' in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo, analoghe al tappo a corona.

Per il confezionamento dei vini « Chianti classico », « Chianti Colli Fiorentini » e « Chianti Rufina » in recipienti di capacità pari e superiore a 1/2 litro può essere utilizzato esclusivamente il tappo in sughero raso bocca.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Chianti », deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 15.

Ai fini del rilascio del contrassegno di Stato, il vino a denominazione di origine controllata e garantita « Chianti » dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 16.

I vini che, a seguito della degustazione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, risultino non avere le caratteristiche prescritte dal presente disciplinare, perdono, in via definitiva, il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, con le conseguenti annotazioni sulla documentazione e sui registri previsti per legge.

Art. 17.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita del « Chianti » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(5440)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 ottobre 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 26 ottobre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,45 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 ottobre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 2

(5441)

DECRETO 17 ottobre 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 26 ottobre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 ottobre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 3

(5442)

DECRETO 17 ottobre 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 26 ottobre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 86,85 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 ottobre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 4

(5443)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 giugno 1984.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante norme per la perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1984 che ha determinato la misura delle percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti di perequazione delle pensioni per l'anno 1984;

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi

con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il Fondo stesso;

Considerato che l'onere derivante al Fondo volo dalla perequazione automatica delle pensioni con decorrenza 1° maggio 1984, il cui valore capitale è stato valutato in circa 4,3 miliardi di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione a motivo della permanenza della situazione deficitaria del Fondo, per cui si rende necessario imporre un'aliquota contributiva aggiuntiva;

Considerato altresì che l'onere anzidetto può essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del Fondo, mediante l'imposizione di un'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,32 per cento per la durata di un quinquennio;

Sentito il parere del comitato di vigilanza del Fondo di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea un'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,32 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1984

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5392)

DECRETO 24 luglio 1984.

Adeguamento delle tabelle retributive della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15, decimo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, secondo il quale le retribuzioni medie mensili contenute nella tabella allegata alla legge medesima devono essere adeguate con la stessa decorrenza e nella stessa misura in cui sono aumentate, per effetto della perequazione automatica, le pensioni erogate dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1984 che, in applicazione dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ha determinato la misura delle percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti di perequazione delle pensioni per l'anno 1984;

Considerato che per effetto del predetto decreto ministeriale anche le pensioni marittime superiori al trattamento minimo sono aumentate, con decorrenza dal 1° maggio, dal 1° agosto e dal 1° novembre 1984, nelle misure stabilite dal decreto stesso ed in relazione al disposto del terzo comma del precitato art. 21 della legge n. 730 del 1983;

Decretano:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1984, gli importi vigenti al 31 marzo 1984 per le retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono ulteriormente aumentati applicando l'aumento del 2,1 per cento sull'importo non eccedente L. 640.400, dell'1,89 per cento sulla fascia d'importo compresa tra L. 640.401 e L. 960.600, e dell'1,575 per cento sulla fascia d'importo superiore a L. 960.600, con arrotondamento a mille degli importi relativi alle singole retribuzioni tabellari.

Art. 2.

A decorrere dal 1° agosto 1984, gli importi delle retribuzioni derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 sono ulteriormente aumentati applicando l'aumento dell'1,9 per cento sull'importo non eccedente L. 657.900, dell'1,71 per cento sulla fascia d'importo compresa tra L. 657.901 e L. 986.850, e dell'1,425 per cento sulla fascia d'importo superiore a L. 986.850, con arrotondamento a mille degli importi relativi alle singole retribuzioni tabellari.

Art. 3.

A decorrere dal 1° novembre 1984, gli importi delle retribuzioni derivanti dall'applicazione del precedente art. 2 sono ulteriormente aumentati applicando l'aumento dell'1,6 per cento sull'importo non eccedente lire 670.300, dell'1,44 per cento sulla fascia d'importo compresa tra L. 670.301 e L. 1.005.450, e dell'1,2 per cento sulla fascia d'importo superiore a L. 1.005.450, con arrotondamento a mille degli importi relativi alle singole retribuzioni tabellari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1984

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5394)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2862/84 della commissione, dell'11 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2863/84 della commissione, dell'11 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2864/84 della commissione, dell'11 ottobre 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2865/84 della commissione, dell'11 ottobre 1984, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 1578/84 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 2866/84 della commissione, dell'11 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2279/84 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2867/84 della commissione, dell'11 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico.

Regolamento (CEE) n. 2868/84 della commissione, dell'11 ottobre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2869/84 della commissione, dell'11 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2870/84 della commissione, dell'11 ottobre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2871/84 della commissione, dell'11 ottobre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2872/84 della commissione, dell'11 ottobre 1984, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2873/84 della commissione, dell'11 ottobre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2874/84 della commissione, dell'11 ottobre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2875/84 della commissione, dell'11 ottobre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 271 *del* 12 *ottobre* 1984.

(257/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983.

Il giorno 24 settembre 1984 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 26 maggio 1984, n. 225, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 giugno 1984.

In conformità dell'art. 24, secondo comma, il trattato è entrato in vigore il giorno 24 settembre 1984.

(5459)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Accessorio radiografico S.p.a., con sede e stabilimento in Burago di Molgora (Milano) (già Cologno Monzese), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Boston S.p.a., con sede e stabilimento in Bollate (Milano), è prolungtaa al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giuseppe e F.lli Bonaiti, con sede e stabilimento in Calolziocorte (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 febbraio 1984 al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officina Rabuffetti Geronzio di Rabuffetti Sergio & C., con sede e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento in Laveno Ponte (Varese), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omega, con sede e stabilimento in Desio (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio F.lli Carabelli, con sede e stabilimento in Solbiate Arno (Varese), e prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.D.C. automazione, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimento in Pioltello (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Facchinetti Luigi, con sede e stabilimento in Cazzaniga (Bergamo), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duca Visconti di Modrone Velvis, sede amministrativa in Vaprio d'Adda (Milano), sede commerciale Milano, stabilimenti in Gattinara (Vercelli), Vaprio d'Adda (Milano) ed Albate (Como), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Massoni S.p.a., con sede e stabilimento in Stradella (Pavia), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat pneumatici, con sede legale ed amministrazione in Torino, stabilimento a Settimo Torinese (Torino) ed Anagni (Frosinone), sede centrale ed uffici di vendita a Torino e filiali periferiche, è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ducati sud S.p.a., con sede legale e stabilimento in Pontinia (Latina), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.M.I. - Industria manufatti Itri S.a.s., con sede legale e stabilimento in Itri (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 agosto 1983 al 25 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Artigianato del sud, con sede in Capurso (Bari), è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chatillon, con sede e stabilimento in Chatillon (Aosta), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinavil, con sede in Milano e stabilimento in Villadossola (Como), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica piastrelle sassolesi - PI-SA di Fiorano Modenese (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1983 al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gomma plastica e derivati - G.P.D., con sede legale in Brescia e stabilimento in Cotignola (Ravenna), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmedue prefabbricati, con sede e stabilimento in Bagnacavallo (Ravenna), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Castellarano Fiandre ceramiche, con sede e stabilimenti in Castellarano (Reggio Emilia), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Curtisa, con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna, Pianoro, Milano e Roma, è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cumini, con sede e stabilimento in Cassacco (Udine), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Microel, con sede e stabilimento in Tribiano (Milano), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fornace di Borgonato con sede e stabilimento in Borgonato di Cortefranca (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fila Tools, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gianetti ruote S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti in Ceriano Laghetto (Milano) e Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Omba, con sede e stabilimento in Bergamo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo del 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.M.I. - Industria manufatti Itri S.a.s., con sede legale e stabilimento in Itri (Latina), è prolungata al 26 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Artigianato del sud, con sede in Capurso (Bari), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.M.I. - Industria manufatti Itri S.a.s., con sede legale e stabilimento in Itri (Latina), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Artigianato del sud, con sede in Capurso (Bari), è prolungata al 29 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5401)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 16 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1933,800	1933,800	1934,20	1933,800	1935 —	1934,15	1934,500	1933,800	1933,800	1933,80
Marco germanico	615,500	615,500	615,40	615,500	616,60	615,50	615,500	615,500	615,500	615,50
Franco francese	200,930	200,930	201,05	200,930	201,20	200,95	200,980	200,930	200,930	200,92
Fiorino olandese	546,250	546,250	546,25	546,250	547,20	546,28	546,320	546,250	546,250	546,40
Franco belga	30,494	30,494	30,51	30,494	30,53	30,49	30,494	30,494	30,494	30,49
Lira sterlina	2326,200	2326,200	2330 —	2326,200	2326,70	2326,35	2326,500	2326,200	2326,200	2326,20
Lira irlandese	1912,900	1912,900	1914 —	1912,900	1915,50	1913,45	1914 —	1912,900	1912,900	—
Corona danese	170,730	170,730	170,75	170,730	170,75	170,72	170,710	170,730	170,730	170,73
Dracma	15,120	15,120	15,13	15,120	—	—	15,118	15,120	15,120	—
E.C.U.	1378,200	1378,200	1377,75	1378,200	1379,25	1378,10	1378 —	1378,200	1378,200	1378,20
Dollaro canadese	1458 —	1458 —	1461 —	1458 —	1465 —	1457,95	1457,900	1458 —	1458 —	1458 —
Yen giapponese	7,767	7,767	7,77	7,767	7,75	7,76	7,768	7,767	7,767	7,77
Franco svizzero	751,470	751,470	751,10	751,470	751,70	751,23	751 —	751,470	751,470	751,47
Scellino austriaco	87,614	87,614	87,63	87,614	87,80	87,61	87,620	87,614	87,614	87,62
Corona norvegese	214,280	214,280	214,75	214,280	215,30	214,30	214,330	214,280	214,280	214,28
Corona svedese	219,700	219,700	219,75	219,700	220,15	219,72	219,740	219,700	219,700	219,70
FIM	298,800	298,800	298,75	298,800	299,55	298,82	298,850	298,800	298,800	—
Escudo portoghese	11,800	11,800	11,80	11,800	11,87	11,80	11,800	11,800	11,800	11,80
Peseta spagnola	11,042	11,042	11,06	11,042	11,07	11,04	11,045	11,042	11,042	11,04

Media dei titoli del 16 ottobre 1984

Titolo	
Rendita 5 % 1935	61,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	93,050
» 6 % » » 1971-86	89,600
» 6 % » » 1972-87	87,750
» 9 % » » 1975-90	91 —
» 9 % » » 1976-91	88,100
» 10 % » » 1977-92	93,900
» 12 % (Beni Esteri 1980)	90,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,600
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91,225
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84	99,900
» » » » 1-12-1982/84	100,025
» » » » 1- 1-1983/85	100,025
» » » » 1- 2-1983/85	100,050
» » » » 1- 3-1983/85	100,050
» » » » 1- 4-1983/85	100,300
» » » » 1- 5-1983/85	100,350
» » » » 1- 6-1983/85	100,500
» » » » 1- 1-1982/86	101,325
» » » » 1- 3-1982/86	101,600
» » » » 1- 5-1982/86	101,600
» » » » 1- 6-1982/86	101,650
» » » » 1- 7-1982/86	101,250
» » » » 1- 8-1982/86	101,200
» » » » 1- 9-1982/86	101,300
» » » » 1-10-1982/86	101,600
» » » » 1-11-1982/86	101,475
» » » » 1-12-1982/86	101,525
» » » » 1- 7-1983/86	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1983/86	99,925
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1983/86	100,300
» » » » 1- 1-1983/87	101,350
» » » » 1- 2-1983/87	101,250
» » » » 1- 3-1983/87	101,400
» » » » 1- 4-1983/87	101,400
» » » » 1- 5-1983/87	101,375
» » » » 1- 6-1983/87	101,350
» » » » 1-11-1983/87	100,375
» » » » 1-12-1983/87	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	101,175
» » » » 1- 8-1983/88	101,150
» » » » 1- 9-1983/88	101,175
» » » » 1-10-1983/88	101,400
» » » » 1-11-1983/88	101,400
» » » » 1- 1-1984/88	99,750
» » » » 1- 2-1984/88	99,700
» » » » 1- 3-1984/88	99,350
» » » » 1-11-1983/90	101,400
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 1- 1-1984/91	101,200
» » » » 1- 2-1984/91	101,225
» » » » 1- 3-1984/91	99,675
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985	100,325
» » » 17 % 1- 5-1985	101,050
» » » 17 % 1- 7-1985	101,100
» » » 17 % 1-10-1985	101,800
» » » 16 % 1- 1-1986	101 —
» » » 14 % 1- 4-1986	99,125
» » Nov. 12 % 1-10-1987	95,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,350
» » » » 1983/90 11,50 %	99,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 ottobre 1984

Valuta	
Dollaro USA	1934,150
Marco germanico	615,500
Franco francese	200,955
Fiorino olandese	546,285
Franco belga	30,494
Lira sterlina	2326,350
Lira irlandese	1913,450
Corona danese	170,720
Dracma	15,119
E.C.U.	1378,100
Dollaro canadese	1457,950
Yen giapponese	7,767
Franco svizzero	751,235
Scellino austriaco	87,617
Corona norvegese	214,305
Corona svedese	219,720
FIM	298,825
Escudo portoghese	11,800
Peseta spagnola	11,043

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 17 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1915,100	1915,100	1913,25	1915,100	1915 —	1917,05	1919 —	1915,100	1915,100	—
Marco germanico .	617,700	617,700	618,75	617,700	619 —	617,02	616,350	617,700	617,700	—
Franco francese .	201,450	201,450	201,50	201,450	201,70	201,32	201,200	201,450	201,450	—
Fiorino olandese .	547,140	547,140	547,50	547,140	548,25	546,72	546,300	547,140	547,140	—
Franco belga . . .	30,489	30,489	30,51	30,489	30,55	30,50	30,530	30,489	30,489	—
Lira sterlina . . .	2316,900	2316,900	2323 —	2316,900	2319 —	2315,95	2315 —	2316,900	2316,900	—
Lira irlandese	1915 —	1915 —	1916 —	1915 —	1915,50	1914,50	1914 —	1915 —	1915 —	—
Dracme . . .	15,100	15,100	15,05	15,100	—	—	15,150	15,100	15,100	—
Corona danese .	171,100	171,100	171,25	171,100	171,35	172,12	171,150	171,100	171,100	—
E.C.U . . .	1377,200	1377,200	1379,25	1377,200	1378,10	1377,02	1376,900	1377,200	1377,200	—
Dollaro canadese .	1444,900	1444,900	1448 —	1444,900	1447 —	1444,15	1443,400	1444,900	1444,900	—
Yen giapponese . .	7,700	7,700	7,70	7,700	7,72	7,79	7,695	7,700	7,700	—
Franco svizzero .	750,900	750,900	753,20	750,900	753,50	750,45	750 —	750,900	750,900	—
Scellino austriaco	87,680	87,680	87,88	87,680	87,90	87,69	87,700	87,680	87,680	—
Corona norvegese .	213,900	213,900	214,25	213,900	214,40	213,90	213,900	213,900	213,900	—
Corona svedese .	218,830	218,830	219,75	218,830	219,15	218,84	218,850	218,830	218,830	—
FIM	298 —	298 —	298,25	298 —	298,50	297,87	297,750	298 —	298 —	—
Escudo portoghese	11,880	11,880	11,80	11,880	11,72	11,69	11,700	11,880	11,880	—
Peseta spagnola .	11,011	11,011	11,02	11,011	11,02	11 —	11,020	11,011	11,011	—

Media dei titoli del 17 ottobre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,600
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	93,050
» 6 % » » 1971-86 .	90,125
» 6 % » » 1972-87 .	87,750
» 9 % » » 1975-90 .	91 —
» 9 % » » 1976-91 .	88,100
» 10 % » » 1977-92 .	93,900
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	90,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,600
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84 .	99,975
» » » » 1-12-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 3-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,275
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,325
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,400
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,325
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,625
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,700
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,375
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,175
» » » » 1-10-1982/86 .	101,575
» » » » 1-11-1982/86 .	101,475
» » » » 1-12-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1983/86 .	99,925
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,975
» » » » 1-10-1983/86 .	100,200
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,375
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,475
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,550
» » » » 1-11-1983/87 .	100,350
» » » » 1-12-1983/87 .	100 —
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,300
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,125
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,175
» » » » 1-10-1983/88 .	101,375
» » » » 1-11-1983/88 .	101,375
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,700
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,700
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,350
» » » » 1-11-1983/90 .	101,375
» » » » 1-12-1983/90 .	101,25
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,200
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,225
» » » » 1- 3-1984/91 .	99,750
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985 .	100,350
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,150
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,175
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,325
» » » 16 % 1- 1-1986 . .	101,100
» » » 14 % 1- 4-1986 . .	99,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	95,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,150
» » » » 1983/90 11,50 %	99,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1917,050
Marco germanico .	617,025
Franco francese .	201,325
Fiorino olandese	546,720
Franco belga	30,509
Lira sterlina	2315,950
Lira irlandese . .	1914,500
Dracme	15,125
Corona danese .	171,125
E.C.U.	1377,050
Dollaro canadese . .	1444,150
Yen giapponese . .	7,697
Franco svizzero	750,450
Scellino austriaco .	87,690
Corona norvegese .	213,900
Corona svedese .	218,840
FIM . . .	297,875
Escudo portoghese	11,790
Peseta spagnola . .	11,015

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 10 % - 1977 denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti ».

Si rende noto che il giorno 2 novembre 1984, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 41 serie non ancora ammortizzate, del prestito redimibile 10%-1977 denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti », emesso in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 964 e decreto ministeriale 11 novembre 1976.

Il giorno 3 novembre 1984, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto all'ottava estrazione di due serie.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale.*

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1985.

(5447)

Modificazione allo statuto del Mediocredito del Lazio

Con decreto ministeriale 25 settembre 1984 è stato modificato l'art. 5, lettera *b*), dello statuto del Mediocredito del Lazio.

(5369)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del comitato direttivo della sezione speciale presso il Fondo interbancario di garanzia, in Roma.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1984, n. 25618, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del comitato direttivo della sezione speciale presso il Fondo interbancario di garanzia, in Roma, è stata determinata in L. 4.000.000 annue lorde, con decorrenza 1° luglio 1984.

(5378)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Bosa.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1984, n. 14/4971, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Bosa è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 506.104.540 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 550.113.620 iscritto a ruolo a nome della S.d.f. Cinellu Cosimo, Angelo e Giommaria. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Nuoro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5083)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Istituzione di un comitato degli scambi dei prodotti siderurgici

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984, n. A/812805, è stato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato degli scambi dei prodotti siderurgici con il compito di procedere all'esame dell'evoluzione delle forniture al mercato italiano dei prodotti in argomento provenienti dall'estero ed alla valutazione del conseguimento delle finalità delle misure comunitarie relative agli scambi commerciali dei prodotti stessi.

(5410)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostanze attive ammesse per la prima volta in Italia nella preparazione di presidi sanitari (antiparassitari agricoli) e relativi provvedimenti di registrazione

Sostanza attiva: FOSTHIETAN

Classe tossicologica: 1/NT

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Cipolla	Non necessario	0,05
Carota	Non necessario	0,05
Melanzana	Non necessario	0,05
Patata	Non necessario	0,05
Peperone	Non necessario	0,05
Pomodoro	Non necessario	0,05
Tabacco	Non necessario	0,05
Ornamentali	—	—
Vivai	—	—

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA CYANAMID ITALIA S.p.a. - Zona industriale XV Strada, CATANIA

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	N.	Data			
Fosthietan Cyanamid Acconem 5-G (nematicida granulare sistemico)	6013	19-7-1984	I	Fosthietan puro g 4,5	Silia, Roma Siapa, S. Vincenzo di Galliera (Bologna)

Colture trattate	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Carota	0,05	Non necessario
Cipolla	0,05	Non necessario
Melanzana	0,05	Non necessario
Patata	0,05	Non necessario
Peperone	0,05	Non necessario
Pomodoro	0,05	Non necessario
Tabacco	0,05	Non necessario
Ornamentali e vivai	—	—

Sostanza attiva: CYFLUTRIN
Classe tossicologica: II/a

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Floreali ed ornamentali	—	—

IMPRESA BAYER S.p.a., viale Certosa, 126, MILANO

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	N.	Data			
Bayteroid	6062	5-9-1984	III	Cyflutrin puro g 4,9 (contiene xilolo)	Bayer, Filago (Bergamo) Irca, Albano S. Alessandro (Bergamo) Visplant-Chimiren, Renazzo di Cento (Ferrara)

Colture trattate	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Piante ornamentali in pieno campo e in serra	—	—

(5386)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 28 luglio 1984: « Integrazione delle disposizioni del decreto ministeriale 20 marzo 1980, sulla presentazione, da parte delle imprese farmaceutiche, di rapporti informativi periodici sull'impiego di specialità medicinali registrate a proprio nome». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 232 del 23 agosto 1984).

Nell'allegato *A* al decreto ministeriale citato in epigrafe, in fondo alla pagina 7025, sotto la linea inferiore della casella contrassegnata dal numero 20, deve intendersi aggiunta la frase seguente: « (Spazio per le generalità, l'indirizzo e la firma del medico) ».

Nell'allegato *B* al medesimo decreto (documento: « International adverse drug reaction - Guide to partecipating countries »), sono apportate le seguenti modifiche:

a pag. 7028 della *Gazzetta Ufficiale*, sotto la voce « Posizioni », in corrispondenza del titolo « Tipo di segnalazione », è aggiunto il n. « 22 »;

alla stessa pagina 7028, sotto la voce « Posizioni », in corrispondenza del titolo « Data di insorgenza della reazione », in luogo di « 47 », leggasi « 42-47 »;

nella scheda in lingua inglese riportata a pag. 7033, nella parte contrassegnata come « CARD 1 », in corrispondenza della dicitura « Indicate ICD VERSION », in luogo di « 54-56 », leggasi « 54-55 »;

parimenti, nella scheda in lingua italiana riportata a pag. 7034, nella parte contrassegnata come « SEZIONE 1 », in corrispondenza della dicitura « Indicare la versione ICD », in luogo di « 54-56 », leggasi « 54-55 ».

(5387)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Norme di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato. (Ordinanza n. 359/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Ritenuta la necessità di disciplinare i rapporti con le associazioni di volontariato incaricate di svolgere attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubbliche calamità;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire al Ministro per il coordinamento della protezione civile di esercitare la facoltà di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, le regioni, le province e i comuni comunicano, entro il termine di cui al secondo comma del successivo art. 3, l'elenco delle associazioni che possono essere utilizzate per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubbliche calamità.

Art. 2.

Per essere inserite in tale elenco, le associazioni di volontariato di protezione civile, costituite alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, presentano domanda presso il comune, la provincia o la regione a seconda che l'ambito prevalente di operatività sia rispettivamente a livello comunale, provinciale o regionale.

Le associazioni a carattere nazionale o interregionale chiedono l'inserimento nell'elenco direttamente al dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

La comunicazione per l'inserimento nell'elenco dovrà contenere le indicazioni sulla natura e la tipologia dell'associazione, sull'attività già svolta e su quanto altro utile ai fini della conoscenza dell'associazione.

I comuni, le province e le regioni trasmettono, entro venti giorni dalla ricezione, la comunicazione al dipartimento della protezione civile.

In caso di inerzia da parte delle regioni, delle province e dei comuni nel provvedere alla trasmissione delle comunicazioni al dipartimento entro il citato termine di venti giorni, l'associazione interessata potrà inoltrare la richiesta direttamente al dipartimento della protezione civile.

Art. 4.

Ove il Ministro per il coordinamento della protezione civile intenda avvalersi delle prestazioni di uno o più gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, individuati ai sensi del precedente art. 2, invita gli stessi a fornire l'elenco nominativo dei volontari disponibili a prestare la loro opera.

Dall'elenco dovrà risultare, oltre alle generalità dei volontari, l'esatta indicazione dell'attività svolta dagli stessi e, nel caso di lavoratori dipendenti, anche gli estremi relativi alla individuazione del datore di lavoro, nonché tutti i dati anagrafici e fiscali occorrenti per gli adempimenti di natura economica previsti dall'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1984, n. 363 e, nel caso di lavoratori autonomi il Ministro, sentite le regioni e gli enti locali interessati, valuterà la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego.

Per ciascun volontario sarà indicata anche l'eventuale posizione assicurativa contro gli infortuni allo scopo di evitare che lo stesso soggetto per effetto del successivo art. 5 venga a fruire di una doppia copertura assicurativa.

Art. 5.

Al fine di assicurare gli aderenti alle associazioni di volontariato per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, che possono loro occorrere durante lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso disposte dal Ministro e che non fruiscono di analoga copertura assicurativa sarà stipulata apposita convenzione con le Assicurazioni d'Italia - Assitalia.

Copia di tale convenzione sarà trasmessa a tutte le associazioni individuate ai sensi del precedente art. 2.

Art. 6.

Il rimborso delle spese sostenute e documentate dagli aderenti alle associazioni non comprende alcun compenso diretto od indiretto a favore dei volontari per il loro impiego.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con il fondo per la protezione civile.

Art. 8.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno efficacia fino al 31 marzo 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5396)

Concessione di contributo « una tantum » in favore dei commercianti ed artigiani costretti temporaneamente a sospendere l'attività per consentire opere di demolizioni a causa del bradisismo a Pozzuoli. (Ordinanza numero 370/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 276/FPC/ZA del 4 luglio 1984 e n. 284/FPC/ZA del 9 luglio 1984, con le quali il sindaco di Pozzuoli è stato delegato ad assumere ogni iniziativa diretta alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità sul territorio del comune, in particolare alla esecuzione degli interventi

di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1948, n. 1010, in considerazione che l'evoluzione del fenomeno bradisismico richiede interventi di estrema urgenza a salvaguardia di tale incolumità;

Vista la richiesta del sindaco del comune di Pozzuoli, con la quale si rappresenta che per ottenere senza opposizioni che gli operatori economici interessati sospendano la propria attività per un periodo di trenta giorni, allo scopo di consentire la esecuzione degli interventi demolitori, occorre erogare un contributo *una tantum*, per mancato reddito, nella misura unica di lire 2 milioni in favore di ciascun commerciante, artigiano o operatore economico che riceve ordine di chiusura da parte dello stesso sindaco;

Ravvisata la necessità di adottare misure che agevolino gli interventi demolitori sugli stabili che costituiscono pericolo pubblico;

Ritenuta giustificata la richiesta del comune di Pozzuoli intesa a riconoscere un giusto indennizzo agli operatori economici costretti a sospendere l'attività per consentire i cennati interventi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

In favore dei commercianti ed artigiani operanti nel comune di Pozzuoli, i quali per ordine del sindaco sono costretti a sospendere la propria attività per effetto della chiusura dell'esercizio prospicente alle vie pubbliche nelle quali vi sono fabbricati da demolire, può essere corrisposto un contributo *una tantum* di lire 2 milioni alla condizione che per il periodo della forzata chiusura non abbiano svolto altrove l'attività.

Art. 2.

All'erogazione del contributo di cui al precedente articolo provvede il sindaco di Pozzuoli sulla base di richiesta dell'interessato corredata da attestazione rilasciata dal locale commissariato di polizia di Stato dalla quale risulti che l'esercizio sia stato effettivamente chiuso, per i motivi in premessa, per almeno un mese e dopo aver accertato che il titolare non abbia continuato a svolgere altrove la propria attività.

Art. 3.

L'onere relativo all'attuazione della presente ordinanza, valutata in circa lire 300 milioni, è posto a carico delle disponibilità del fondo per la protezione civile accreditato al prefetto di Napoli per assistenza alla popolazione colpita dal bradisismo dell'area flegrea.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5397)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Direttive generali di gestione del Fondo speciale ricerca applicata. (Deliberazione 8 agosto 1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, per la parte riguardante il Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la propria delibera emanata in data 22 dicembre 1982, riguardante le direttive generali di gestione del predetto Fondo;

Considerato che il CIPI nella seduta del 9 febbraio 1984 ha riconosciuto la necessità, sottolineata nella relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di specificare a fini integrativi le sopra citate direttive onde migliorare l'operatività del Fondo, sulla base delle indicazioni predisposte da un apposito « gruppo di lavoro » costituito con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Udite le relazioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica, vice presidente del CIPI, e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nel decidere gli interventi del Fondo speciale ricerca applicata, dà attuazione agli indirizzi contenuti nella delibera del CIPI del 22 dicembre 1982, con le seguenti specificazioni:

1. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7, terzo comma, della legge n. 46/1982, effettuerà la preselezione dei progetti sulla base della documentazione indicata ai punti 5. e 5.1. della delibera del CIPI del 22 dicembre 1982, seguendo — di norma — l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande all'IMI, fermi restando i termini di cui al punto 5.3. della sopra citata delibera.

I progetti saranno ammessi dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica all'istruttoria dell'IMI sulla base di un adeguato rapporto tra il costo dei progetti e le disponibilità finanziarie che si prevede verranno acquisite nell'anno in corso.

I progetti non preselezionati, restituiti ai presentatori con le motivazioni del caso, saranno esaminati prioritariamente nell'anno successivo se la non ammissione è dovuta a mancanza di disponibilità finanziarie a condizione che siano aggiornati e ripresentati dai proponenti.

2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica provvederà a trasmettere, di volta in volta, al CIPI, copia delle determinazioni relative alla preselezione dei progetti effettuata dal comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, nonché delle proprie delibere di ammissione all'intervento sul Fondo ricerca applicata.

3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica curerà la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica delle delibere di ammissione dei progetti alle agevolazioni del Fondo, con indicazione sintetica della ricerca.

4. Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese richiedenti non esauriscano le riserve previste per il Mezzogiorno e per le piccole e medie imprese, si procederà alla loro rideterminazione sulla base delle disponibilità complessive calcolate al netto dei finanziamenti previsti per i progetti già istruiti e trasmessi al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, a carico di dette riserve.

5. In applicazione del punto 2.2. delle direttive del CIPI del 22 dicembre 1982, relativo all'ammissibilità dei costi esteri, l'IMI provvede alla verifica dei requisiti previsti dalla medesima direttiva ed alle eventuali erogazioni, previa autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

6. L'anticipazione di cui al punto 3.1.3. della delibera del CIPI del 22 dicembre 1982 viene erogata secondo le percentuali e secondo le forme previste dalla delibera di finanziamento.

7. Il CIPI sarà preventivamente informato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla costituzione delle società di ricerca di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 della legge n. 46/1982, nonché su tutte le operazioni sul capitale delle stesse, al fine di acquisire le necessarie indicazioni.

7.1. Per le società di ricerca già costituite alla data della presente delibera con la partecipazione di soggetti diversi da quelli indicati al punto 3.1. della delibera CIPI del 22 dicembre 1982, l'IMI dovrà indicare gli opportuni provvedimenti al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, prevedendo la eventuale cessione della propria partecipazione, ovvero la sostituzione dei suddetti soci con altri soggetti che possano beneficiare degli interventi del Fondo.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica informerà preventivamente il CIPI sui conseguenti provvedimenti.

7.2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi dell'IMI nella sua qualità di socio maggioritario delle società di ricerca, eserciterà su di esse azioni adeguate per promuovere lo sviluppo

delle attività di ricerca ed il raggiungimento degli scopi sociali, specialmente in ordine all'attuazione di progetti che rivestano interesse di carattere nazionale o riguardino interi settori industriali.

7.3. Nell'ambito della propria relazione al CIPI sull'attività del Fondo, prevista dall'art. 2 della legge n. 652/1974, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base di quanto comunicatogli dall'IMI in esecuzione del punto 3.1.4. della delibera del CIPI del 22 dicembre 1982, dedicherà ampia e particolareggiata attenzione all'analisi della gestione delle società di ricerca, proponendo, eventuali nuovi specifici indirizzi della loro attività in aggiunta a quanto già deliberato dal CIPI in precedenza.

7.4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, qualora rilevi situazioni di equilibrio economico e/o finanziario di cui al punto 3.1.4. della delibera del CIPI del 22 dicembre 1982, o di prolungata inoperatività, di dette società di ricerca, sottopone preventivamente al CIPI le proposte per le delibere di messa in liquidazione.

7.5. Le delibere del CIPI ed i provvedimenti riguardanti le società di ricerca sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

(5123)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ripartizione fra i comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia delle disponibilità finanziarie per l'anno 1984, da utilizzare per i programmi di intervento relativi all'anno 1984. (Deliberazione 8 agosto 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione dei fondi destinati nel triennio al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1982, n. 303;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visti gli articoli 4 della legge n. 219/1981 e 6/*bis* della legge n. 187/1982 che assegnano al CIPE il compito di provvedere, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla ripartizione delle somme tra le regioni, le amministrazioni statali e locali competenti;

Vista la legge finanziaria 1984, n. 730 del 27 dicembre 1983 che prevede l'assegnazione in bilancio, in applicazione dell'art. 79 della citata legge n. 219/1981, della somma di lire duemila miliardi per l'anno 1984;

Viste le proprie precedenti delibere in data 14 ottobre 1981 e 18 febbraio 1982, concernenti rispettivamente la ripartizione territoriale tra le regioni interessate delle somme ad esse destinate per gli interventi di cui ai titoli II (capo I), III, IV e VII della legge n. 219/1981;

Vista la propria precedente delibera in data 29 luglio 1982 che approva il piano generale di riparto per gli anni 1982, 1983 e 1984 del fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219/1981;

Vista la nota n. 166/Gab. in data 2 agosto 1984 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con la quale viene proposta una prima attribuzione delle disponibilità finanziarie per l'anno 1984, segnatamente per gli interventi di diretta competenza dei comuni;

Vista la documentazione di supporto di dette proposte trasmesse dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con la nota medesima;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Sono approvate, nel quadro delle disponibilità finanziarie per l'anno 1984, le assegnazioni ai comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, per i programmi d'intervento relativi all'anno 1984, così come di seguito indicate, corrispondenti alla complessiva somma di L. 1.114.629 milioni a valere sullo stanziamento globale di lire 2.000 miliardi, come citato in premessa:

		In milioni di lire
ai comuni della regione Basilicata la somma complessiva di . . . . . . ripartiti come indicato nell'allegato prospetto *A*, costituente parte integrante della presente delibera;	L.	144.000
ai comuni della regione Campania la somma complessiva di . . . . ripartiti come indicato nell'allegato prospetto *B*, costituente parte integrante della presente delibera;	»	960.801
ai comuni della regione Puglia la somma complessiva di . . . . . . ripartiti come indicato nell'allegato prospetto *C*, costituente parte integrante della presente delibera.	»	9.828
Totale complessivo . . .	L.	1.114.629

Il Presidente delegato: ROMITA

ALLEGATO *A*

REGIONE BASILICATA

PROVINCIA DI POTENZA

Comuni disastrati

Comuni	(Milioni di lire)
Balvano	1.867.583
Bella	5.664,000
Brienza	6.253,000
Castelgrande	5.530,000
Muro Lucano	12.654,000
Pescopagano	6.706,000
Potenza	6.883,000
Ruvo del Monte	1.900,417
Vietri di Potenza	8.942,000
Totale	56.400,000

Comuni gravemente danneggiati

Comuni	(Milioni di lire)
Abriola	695,190
Acerenza	794,213
Albano di Lucania	758,712
Anzi	1.515,287
Armento	459,238
Atella	368,500
Banzi	168,490
Barile	1.056,723
Brindisi di Montagna	1.186,955
Calvello	839,558
Campomaggiore	732,977
Castelmezzano	480,060
Castronuovo di S. Andrea	156,254
Cersosimo	71,619
Corleto Perticara	2.033,000
Episcopia	538,113
Fardella	122,078
Filiano	711,118
Gallicchio	102,210

Comuni	(Milioni di lire)
Ginestra	534,631
Grumento Nova	379,802
Guardia Perticara	279,687
Lagonegro	337,830
Laurenzana	1.245,363
Marsico Nuovo	1.969,000
Marsico Vetere	276,093
Maschito	221,029
Melfi	2.842,000
Moliterno	1.169,943
Montemurro	116,000
Palazzo S. Gervasio	540,268
Picerno	3.062,000
Pietrapertosa	434,496
Potenza	1.025,000
Rapolla	1.053,377
Rapone	703,458
Rionero in Vulture	2.482,000
Ripacandida	1.511,992
Ruoti	2.202,000
San Chirico Nuovo	1.321,871
San Costantino Albanese	96,616
San Fele	2.082,347
San Paolo Albanese	144,547
San Severino Lucano	872,822
S. Angelo le Fratte	526,993
Sasso di Castalda	1.297,464
Satriano di Lucania	2.124,000
Savoia di Lucania	964,559
Spinoso	104,740
Terranova di Pollino	634,749
Tito	4.836,000
Tramutola	1.203,126
Trecchina	590,397
Viggiano	1.904,158
Totale	53.880,653

Comuni danneggiati

Comuni	(Milioni di lire)
Avigliano	2.158,000
Baragiano	2.136,000
Calvera	116,000
Cancellara	423,000
Carbone	127,000
Castelluccio Inferiore	44,000
Castelluccio Superiore	80,000
Castelsaraceno	261,000
Chiaromonte	30,000
Forenza	1.397,000
Francavilla sul Sinni	703,000
Genzano di Lucania	429,000
Latronico	30,000
Lauria	124,000
Lavello	491,000
Maratea	60,000
Missanello	30,000
Montemilone	30,000
Nemoli	223,000
Noepoli	30,000
Oppido Lucano	157,000
Pietragalla	787,000
Pignola	538,000
Rivello	278,000
Roccanova	99,000
Rotonda	499,000
S. Chirico Raparo	49,000
S. Martino d'Agri	127,000
Sant'Arcangelo	156,000
Sarconi	133,000
Senise	113,000
Tolve	277,000
Trivigno	815,000
Vaglio di Basilicata	516,000
Venosa	449,000
Viggianello	143,000
Paterno	180,000
Totale	14.238,000

PROVINCIA DI MATERA

Comuni gravemente danneggiati

Comuni	(Milioni di lire)
Aliano	166,500
Ferrandina	2.978,000
Gorgoglione	351,945
Grassano	2.832,000
Grottole	188,355
Irsina	1.926,000
Salandra	658,486
Stigliano	502,435
Tricarico	1.465,626
Totale	11.069,347

Comuni danneggiati

Comuni	(Milioni di lire)
Accettura	1.299,000
Bernalda	238,000
Calciano	215,000
Cirigliano	383,000
Colobraro	30,000
Craco	30,000
Garaguso	170,000
Matera	2.218,000
Miglionico	211,000
Montalbano Ionico	263,000
Montescaglioso	806,000
Nova Siri	328,000
Oliveto Lucano	184,000
Pisticci	588,000
Policoro	30,000
Pomarico	271,000
Rotondella	115,000
S. Giorgio Lucano	41,000
S. Mauro Forte	737,000
Tursi	225,000
Valsinni	30,000
Totale	8.412,000

ALLEGATO *B*

REGIONE CAMPANIA

COMUNI DISASTRATI

Provincia di Avellino

Comuni	(Milioni di lire)
Avellino	36.140
Bisaccia	13.075
Calabritto	11.690
Calitri	10.950
Caposele	14.513
Conza della Campania	5.895
Lioni	25.814
Morra De Sanctis	5.664
Salza Irpina	649
Sant'Angelo dei Lombardi	22.501
San Mango sul Calore	8.605
San Michele di Serino	2.931
Sant'Andrea di Conza	2.589
Senerchia	3.589
Solofra	8.757
Sorbo Serpico	1.178
Teora	5.810
Torella de' Lombardi	8.778
Totale provincia	189.128

Provincia di Salerno

Comuni	(Milioni di lire)
Campagna	33.597
Castelnuovo di Conza	3.532
Colliano	8.787
Laviano	11.447

Comuni	(Milioni di lire)
Ricigliano	4.445
Romagnano al Monte	3.895
Salvitelle	2.737
San Gregorio Magno	22.294
Santomenna	2.632
Valva	5.764
Totale provincia	99.130
Totale della provincia di Avellino	189.128
Totale della provincia di Salerno	99.130
Totale regionale	288.258

PROGRAMMA DI INTERVENTI DI COMPETENZA DEI COMUNI

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Avellino

Comuni	(Milioni di lire)
Aiello del Sabato	1.486
Altavilla Irpina	2.725
Andretta	3.226
Aquilonia	480
Ariano Irpino	3.894
Atripalda	11.232
Avella	1.693
Bagnoli Irpino	1.546
Baiano	1.704
Bonito	1.148
Cairano	1.634
Candida	962
Capriglia Irpina	1.327
Carife	4.935
Casalbore	961
Cassano Irpino	3.137
Castel Baronia	1.869
Castelfranci	5.483
Castelvetere sul Calore	1.731
Cervinara	5.061
Cesinali	1.444
Chianche	863
Chiusano di San Domenico	6.078
Contrada	2.550
Domicella	1.395
Flumeri	1.484
Fontanarosa	3.490
Forino	4.635
Frigento	4.445
Gesualdo	5.485
Greci	3.204
Grottaminarda	4.237
Guardia Lombardi	5.379
Lacedonia	1.930
Lapio	1.592
Lauro	2.016
Luogosano	3.127
Manocalzati	3.515
Marzano di Nola	831
Melito Irpino	1.210
Mercogliano	3.020
Mirabella Eclano	7.590
Montaguto	891
Montecalvo Irpino	1.521
Montefalcione	1.973
Monteforte Irpino	4.043
Montefredane	1.474
Montefusco	1.507
Montella	6.572
Montemarano	3.252
Montemiletto	3.840
Monteverde	2.190
Montoro Inferiore	4.445
Montoro Superiore	5.018
Moschiano	439
Mugnano del Cardinale	1.972
Nusco	4.475
Ospedaletto d'Alpinolo	858
Pago del Vallo di Lauro	291
Parolise	313
Paternopoli	7.006
Petruro Irpino	2.553
Pietradefusi	2.082
Pietrastornina	2.953
Prata di Principato Ultra	1.879
Pratola Serra	3.418
Quindici	1.009
Roccabascerana	3.062
Rocca S. Felice	3.067
Rotondi	2.243
San Martino Valle Caudina	1.522
San Nicola Baronia	649
San Potito Ultra	929
San Sossio Baronia	2.162
Santa Lucia di Serino	877
Sant'Angelo all'Esca	1.527
Sant'Angelo a Scala	353
Santa Paolina	2.742
Santo Stefano del Sole	715
Savignano Irpino	1.668
Scampitella	354
Serino	7.997
Sperone	731
Sturno	4.532
Summonte	1.466
Taurano	177
Taurasi	1.807
Torre Le Nocelle	806
Torrioni	997
Trevico	400
Tufo	2.054
Vallata	3.392
Vallesaccarda	303
Venticano	758
Villamaina	2.107
Villanova del Battista	1.470
Volturara Irpina	5.875
Zungoli	1.506
Totale provincia	249.976

Provincia di Benevento

Comuni	(Milioni di lire)
Airola	1.379
Amorosi	804
Apice	1.879
Apollosa	930
Arpaia	596
Arpaise	552
Benevento	20.260
Bonea	1.741
Bucciano	710
Buonalbergo	1.175
Calvi	1.602
Campoli del Monte Taburno	557
Casalduni	959
Castelpagano	950
Castelvenere	405
Cautano	1.241
Ceppaloni	1.532
Cerreto Sannita	575
Circello	1.156
Durazzano	415
Forchia	561
Fragneto l'Abate	531
Fragneto Monforte	919
Ginestra degli Schiavoni	231
Melizzano	440
Moiano	1.352
Molinara	781
Montesarchio	1.735
Paduli	1.493

Comuni	(Milioni di lire)
Pago Veiano	852
Pannarano	791
Paolisi	298
Paupisi	303
Pietrelcina	1.089
Ponte	1.458
Puglianello	184
San Giorgio del Sannio	1.680
San Giorgio La Molara	1.271
San Leucio del Sannio	823
San Lorenzello	528
San Marco dei Cavoti	1.521
San Martino Sannita	1.388
San Nazzaro	450
San Nicola Manfredi	1.551
San Salvatore Telesino	1.863
Sant'Agata dei Goti	3.965
Sant'Angelo a Cupolo	1.310
Sant'Arcangelo Trimonte	254
Solopaca	632
Tocco Caudio	1.623
Totale provincia	71.295

Provincia di Caserta

Comuni	(Milioni di lire)
Arienzo	1.076
Aversa	3.770
Capua	2.873
Maddaloni	713
San Felice a Cancello	968
Santa Maria a Vico	1.276
Santa Maria Capua Vetere	1.920
Teano	2.347
Totale provincia	14.943

Provincia di Napoli

Comuni	(Milioni di lire)
Acerra	2.095
Agerola	1.295
Boscotrecase	763
Carbonara di Nola	341
Casalnuovo di Napoli	610
Casamarciano	1.567
Casavatore	171
Casola di Napoli	564
Castellammare di Stabia	6.951
Cicciano	2.699
Comiziano	334
Ercolano	1.216
Frattamaggiore	1.008
Giugliano in Campania	2.309
Gragnano	2.719
Lettere	638
Liveri	485
Marigliano	2.557
Massa Lubrense	344
Meta	747
Monte di Procida	1.622
Palma Campania	2.616
Piano di Sorrento	1.002
Pimonte	320
Portici	5.605
Pozzuoli	929
Roccarainola	1.532
San Paolo Bel Sito	403
Sant'Agnello	426
Santa Maria La Carità	461
Sant'Anastasia	775
Sant'Antonio Abate	1.672
San Vitaliano	738
Saviano	771
Sorrento	916
Torre Annunziata	5.529
Torre del Greco	4.954
Vico Equense	916
Visciano	2.435
Totale provincia	63.035

Provincia di Salerno

Comuni	(Milioni di lire)
Acerno	5.089
Agropoli	134
Angri	7.793
Atena Lucana	2.987
Auletta	6.745
Baronissi	7.619
Battipaglia	2.033
Bracigliano	1.486
Buccino	9.290
Calvanico	867
Castel San Giorgio	1.080
Castel San Lorenzo	1.555
Castiglione dei Genovesi	1.899
Cava de' Tirreni	8.432
Contursi Terme	3.594
Corbara	333
Eboli	5.479
Fisciano	6.973
Giffoni Sei Casali	1.004
Giffoni Valle Piana	1.287
Mercato San Severino	8.068
Minori	212
Montecorvino Pugliano	1.408
Montecorvino Rovella	1.699
Montesano sulla Marcellana	1.068
Nocera Inferiore	4.944
Nocera Superiore	4.014
Olevano sul Tusciano	3.491
Oliveto Citra	4.500
Padula	993
Pagani	2.272
Palomonte	6.023
Pellezzano	2.956
Pertosa	822
Petina	287
Polla	5.220
Pontecagnano Faiano	1.245
Roccapiemonte	3.005
Sacco	2.732
Sala Consilina	2.652
Salerno	16.459
San Cipriano Picentino	844
San Mango Piemonte	1.177
San Pietro al Tanagro	835
San Rufo	1.413
Sant'Arsenio	1.745
Sant'Egidio del Monte Albino	2.745
Sapri	290
Sarno	2.155
Sassano	2.751
Scafati	1.544
Siano	1.073
Teggiano	2.467
Tramonti	1.453
Totale provincia	170.241

Totale della provincia di Avellino	249.976
Totale della provincia di Benevento	71.295
Totale della provincia di Caserta	14.943
Totale della provincia di Napoli	63.035
Totale della provincia di Salerno	170.241
Totale regionale	569.490

PROGRAMMA DI INTERVENTI DI COMPETENZA DEI COMUNI

COMUNI DANNEGGIATI

Provincia di Avellino

Comuni	(Milioni di lire)
Grottolella	1.751
Quadrelle	302
Sirignano	712
Totale provincia	2.765

Provincia di Benevento

Comuni	(Milioni di lire)
Baselice	506
Campolattaro	216
Castelfranco in Miscano	642
Castelpoto	737
Castelvetere in Val Fortore	622
Colle Sannita	935
Cusano Mutri	452
Dugenta	352
Faicchio	517
Foglianise	671
Foiano di Val Fortore	614
Frasso Telesino	380
Guardia Sanframondi	334
Limatola	709
Montefalcone di Val Fortore	328
Morcone	1.588
Pesco Sannita	545
Pietraroia	178
Pontelandolfo	371
Reino	340
San Bartolomeo in Galdo	722
San Lorenzo Maggiore	138
San Lupo	83
Santa Croce del Sannio	437
Sassinoro	118
Telese	243
Torrecuso	493
Vitulano	726
Totale provincia	13.997

Provincia di Caserta

Comuni	(Milioni di lire)
Ailano	75
Alife	894
Alvignano	833
Baia e Latina	408
Bellona	375
Caianello	297
Caiazzo	972
Calvi Risorta	1.681
Camigliano	376
Cancello ed Arnone	268
Capodrise	138
Capriati a Volturno	8
Carinaro	150
Carinola	775
Casagiove	263
Casal di Principe	941
Casaluce	156
Casapesenna	81
Casapulla	249
Caserta	2.967
Castel Campagnano	261
Castel di Sasso	152
Castello del Matese	36
Castel Morrone	60
Castelvolturno	248
Cellole	107
Cervino	275
Cesa	667
Ciorlano	—
Conca della Campania	890
Curti	302
Dragoni	616
Falciano del Massico	163
Formicola	352
Francolise	758
Frignano	382
Galluccio	616
Giano Vetusto	350
Gioia Sannitica	869
Grazzanise	307
Gricignano di Aversa	275
Letino	—
Liberi	167
Lusciano	269
Macerata Campania	185
Marcianise	516
Marzano Appio	1.022
Mignano Monte Lungo	378
Mondragone	754
Orta di Atella	344
Parete	155
Pastorano	388
Piana di Monte Verna	267
Piedimonte Matese	595
Pietramelara	649
Pietravairano	350
Pignataro Maggiore	1.331
Pontelatone	172
Portico di Caserta	181
Prata Sannita	81
Pratella	73
Presenzano	99
Raviscanina	102
Recale	115
Riardo	161
Rocca d'Evandro	1.099
Roccamonfina	669
Roccaromana	586
Rocchetta e Croce	130
Ruviano	431
San Cipriano d'Aversa	296
San Gregorio Matese	165
San Marcellino	238
San Marco Evangelista	133
San Nicola La Strada	203
San Pietro Infine	28
San Potito Sannitico	37
San Prisco	318
Santa Maria La Fossa	66
San Tammaro	81
Sant'Angelo d'Alife	361
Sant'Arpino	150
Sessa Aurunca	1.223
Sparanise	653
Succivo	137
Teverola	100
Tora e Piccilli	358
Trentola Ducenta	424
Vairano Patenora	386
Valle Agricola	249
Valle di Maddaloni	63
Villa di Briano	249
Villa Literno	629
Vitulazio	385
Totale provincia	37.734

Provincia di Napoli

Comuni	(Milioni di lire)
Afragola	5.756
Arzano	668
Bacoli	918
Barano d'Ischia	21
Boscoreale	2.269
Brusciano	324
Caivano	1.213
Calvizzano	295
Camposano	871
Cardito	406
Casandrino	281
Casoria	1.381
Castello di Cisterna	105
Cercola	614
Cimitile	644
Crispano	199
Frattaminore	216
Grumo Nevano	826
Ischia	—
Lacco Ameno	—
Marano di Napoli	791
Mariglianella	111
Melito di Napoli	174
Mugnano di Napoli	407
Nola	3.279
Ottaviano	668

Comuni	(Milioni di lire)
Poggiomarino	321
Pollena Trocchia	196
Pomigliano d'Arco	1.055
Pompei	543
Procida	373
Qualiano	221
Quarto	344
San Gennaro Vesuviano	497
San Giorgio a Cremano	1.269
San Giuseppe Vesuviano	683
San Sebastiano al Vesuvio	272
Sant'Antimo	868
Scisciano	621
Somma Vesuviana	1.050
Striano	436
Terzigno	176
Trecase	366
Tufino	450
Villaricca	412
Volla	312
Totale provincia	32.912

Provincia di Salerno

Comuni	(Milioni di lire)
Albanella	305
Alfano	143
Altavilla Silentina	490
Amalfi	238
Aquara	216
Ascea	82
Atrani	37
Bellosguardo	131
Buonabitacolo	346
Caggiano	1.382
Camerota	89
Campora	9
Cannalonga	—
Capaccio	583
Casalbuono	209
Casaletto Spartano	148
Casalvelino	170
Caselle in Pittari	32
Castelcivita	186
Castellabate	55
Castelnuovo Cilento	34
Celle di Bulgheria	103
Centola	23
Ceraso	37
Cetara	74
Cicerale	82
Conca dei Marini	62
Controne	289
Corleto Monforte	238
Cuccaro Vetere	22
Felitto	162
Furore	112
Futani	91
Gioi	51
Giungano	94
Ispani	85
Laureana Cilento	57
Laudino	191
Laurito	306
Lustra	103
Magliano Vetere	84
Maiori	217
Moio della Civitella	207
Montano Antilia	138
Montecorice	76
Monteforte Cilento	82
Monte San Giacomo	166
Morigerati	77
Novi Velia	35
Ogliastro Cilento	59
Omignano	58
Orria	132
Ottati	188
Perdifumo	41
Perito	93
Piaggine	166
Pisciotta	141
Pollica	92
Positano	44
Postiglione	379
Praiano	4
Prignano Cilento	26
Ravello	108
Roccadaspide	556
Roccagloriosa	220
Rofrano	102
Roscigno	38
Rutino	52
Salento	26
San Giovanni a Piro	—
San Marzano sul Sarno	1.267
San Mauro Cilento	39
San Mauro La Bruca	56
Santa Marina	60
Sant'Angelo a Fasanella	379
San Valentino Torio	298
Sanza	64
Scala	95
Serramezzana	2
Serre	495
Sessa Cilento	93
Sicignano degli Alburni	658
Stella Cilento	41
Stio	83
Torchiara	145
Torraca	116
Torre Orsaia	285
Tortorella	84
Trentinara	48
Valle dell'Angelo	84
Valle della Lucania	209
Vibonati	78
Vietri sul Mare	292
Totale provincia	15.645

Totale della provincia di Avellino	2.765
Totale della provincia di Benevento	13.997
Totale della provincia di Caserta	37.734
Totale della provincia di Napoli	32.912
Totale della provincia di Salerno	15.645
Totale regionale	103.053

ALLEGATO *C*

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Programma degli interventi da realizzare da parte dei comuni nell'anno 1984

Comuni	Totale per comune
Accadia	220.000.000
Anzano di Puglia	1.330.000.000
Ascoli Satriano	1.375.000.000
Bovino	824.000.000
Candela	1.348.000.000
Castelluccio dei Sauri	446.000.000
Celle di San Vito	—
Deliceto	470.000.000
Faeto	1.383.000.000
Monteleone di Puglia	311.000.000
Orsara di Puglia	121.000.000
Panni	1.139.000.000
Rocchetta S. Antonio	434.000.000
S. Agata di Puglia	427.000.000
Totale generale	9.828.000.000

(5260)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diari delle prove scritte dei concorsi, per esami, a posti di cancelliere disponibili nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Brescia, Genova, Milano, Trieste, Venezia e Bologna.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sedici posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Brescia indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984, avranno luogo nell'aula « C » della facoltà di medicina dell'Università di Brescia, via Valsabbina, 19, nei giorni 16 e 17 novembre 1984, con inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Le prove scritte del concorso, per esami, a ventinove posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Genova indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984, avranno luogo nel palazzo di giustizia di Genova, piazza Portoria n. 1, nei giorni 19 e 20 dicembre 1984, con inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cento posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Milano, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984, avranno luogo nel palazzo di giustizia di Milano, corso di Porta Vittoria n. 2, nei giorni 22 e 23 novembre 1984, con inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quindici posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Trieste, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984, avranno luogo nel palazzo di giustizia di Trieste, via Coroneo, n. 20, nei giorni 5 e 6 dicembre 1984, con inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Le prove scritte del concorso, per esami, a trenta posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Venezia, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984, avranno luogo nel palazzetto dello sport di Mestre (Venezia), via Cavernaghi, nei giorni 28 e 29 novembre 1984, con inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Le prove scritte del concorso, per esami, a trentuno posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Bologna, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984, avranno luogo nei locali dell'ente Fiera di Bologna, piazza della Costituzione n. 6, nei giorni 15 e 16 gennaio 1985, con inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

(5467)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di neurochirurgia . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale nonché diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 e il certificato di iscrizione all'albo professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di neurochirurgia, facoltà di medicina e chirurgia - policlinico Umberto I, viale del Policlinico - Roma, alle ore 9 del novantatreesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(5350)

Concorsi a posti di personale non docente presso la seconda Università di Roma

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

cattedra di analisi I . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, il giorno 7 gennaio 1985, con inizio alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di medicina interna . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, il giorno 25 gennaio 1985, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di fisica medica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, in ingegneria e in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svo-geranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, il giorno 11 febbraio 1985, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di igiene . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia e in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, il giorno 8 febbraio 1985, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di clinica psichiatrica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia e psicologia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, il giorno 6 febbraio 1985, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di letteratura greca . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, il giorno 11 gennaio 1985, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di lingua e letteratura tedesca . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, il giorno 16 gennaio 1985, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, il giorno 4 gennaio 1985, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di epigrafia romana . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, il giorno 9 gennaio 1985, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di storia romana . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, il giorno 18 gennaio 1985, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di storia religiosa dell'oriente cristiano posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, il giorno 19 gennaio 1985, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di storia della filosofia . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, il giorno 14 gennaio 1985, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di chirurgia posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, il giorno 29 gennaio 1985, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di giurisprudenza:

cattedra di diritto canonico . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, il giorno 4 febbraio 1985, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di giurisprudenza:

cattedra di diritto internazionale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, alle ore 9 del 1° febbraio 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di giurisprudenza:

cattedra di diritto e procedura civile . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, alle ore 9 del giorno 23 gennaio 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di giurisprudenza:

cattedra di istituzioni di diritto romano . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, alle ore 9 del giorno 21 gennaio 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di giurisprudenza:

cattedra di filosofia del diritto . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, alle ore 9 del giorno 31 gennaio 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di giurisprudenza:

cattedra di storia del diritto romano . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, alle ore 9 del giorno 1° marzo 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

(5346)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di fisiologia generale I . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Zamboni n. 33, 40126 Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di agronomia e coltivazioni erbacee . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Zamboni n. 33, 40126 Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per i posti sotto indicati:

Rettorato:

servizi generali . . . . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

servizi generali . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Zamboni n. 33, 40126 Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(5347)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Palermo

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di applicazioni e impianti nucleari . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, piazza Marina n. 61, Palermo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di neuropsichiatria infantile posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di psicologia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, piazza Marina n. 61, Palermo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(5348)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina del lavoro . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Balbi n. 5 - 16126 Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(5349)

Concorso a dieci posti di infermiere generico presso l'Università di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

servizi generali . . . . posti 10

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale, il possesso del diploma o patentino di infermiere generico di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(5351)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di chirurgia maxillo-facciale . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(5469)

Ripetizione delle prove scritte del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 141, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, saranno ripetute presso l'istituto di disegno, 3° piano, palazzo Ateneo, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 novembre 1984, ore 9,30;

seconda prova scritta: 7 novembre 1984, ore 9,30.

(5471)

Ripetizione delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, saranno ripetute presso l'istituto di economia e politica agraria - Facoltà di agraria - via G. Amendola n. 165/A, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 novembre 1984, ore 9;

seconda prova scritta: 6 novembre 1984, ore 9.

(5470)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Diario della prova pratica del concorso pubblico a quarantatre posti di coadiutore dattilografo

La prova pratica del concorso a quarantatrè posti di coadiutore dattilografo in prova, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 23 dicembre 1982, proseguirà, nel mese di novembre, secondo il seguente calendario:

5 novembre 1984 da Vernile a Zedda;
6 novembre 1984 da Zefferi ad Ambrogioni;
8 novembre 1984 da Ambrosanio ad Armango;
9 novembre 1984 da Armanni a Barilaro;
12 novembre 1984 da Barillà a Berni;
13 novembre 1984 da Berniet a Bonventre;
14 novembre 1984 da Book a Buonora;
16 novembre 1984 da Buonpane a Canò;
19 novembre 1984 da Canofari a Carolis;
20 novembre 1984 da Carolla a Cavallini;
21 novembre 1984 da Cavallo a Cianfarani;
22 novembre 1984 da Cianfrano a Colasanti;
26 novembre 1984 da Colasanto a Cosenza;
27 novembre 1984 da Cosimato a Daloia;
28 novembre 1984 da D'Alterio a De Filippis;
29 novembre 1984 da De Filippo a Deromedi;
30 novembre 1984 da De Rosa a Di Gioacchino.

I candidati sopra indicati, che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso medesimo, dovranno presentarsi, a pena di decadenza, nel giorno loro assegnato presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, via della Ferratella in Laterano n. 51, alle ore 9, muniti di un documento di riconoscimento.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1984 sarà pubblicato il successivo calendario delle prove.

(5475)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a due posti di segretario nella carriera di concetto del ruolo dell'amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo dell'amministrazione centrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984, già fissate per il 12, 13, 14, 15 e 16 novembre, sono state rinviate a data da destinarsi che sarà resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicata ai candidati con lettera raccomandata.

(5468)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;

Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 20 luglio 1984;

Vista la deliberazione n. 5 allegata al verbale n. 84 del 24 luglio 1984 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Visto il decreto interministeriale in data 6 agosto 1984 in corso di perfezionamento, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1985 nonché il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di diploma di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea di ventiquattro borse di studio per l'ammontare di L. 4.606.650 (quattromilioniseicentoseimilaseicentocinquanta) lorde cadauna, ripartite come segue:

Materie di studio e di ricerca	Titoli di studio richiesti
I - Scienze dell'alimentazione (n. 1 borsa)	Diploma di laurea in: chimica chimica industriale chimica e tecnologia farmaceutiche medicina veterinaria scienza delle preparazioni alimentari scienze biologiche
II - Scienze farmaceutiche (n. 1 borsa)	Diploma di laurea in: chimica chimica industriale chimica e tecnologia farmaceutiche farmacia medicina e chirurgia scienze biologiche
III - Scienze ambientali (n. 5 borse)	Diploma di laurea in: chimica chimica e tecnologia farmaceutiche chimica industriale fisica ingegneria nucleare ingegneria civile ingegneria chimica ingegneria meccanica ingegneria elettronica ingegneria delle tecnologie industriali matematica medicina e chirurgia scienze biologiche scienze naturali scienze dell'informazione scienze statistiche e demografiche
IV - Malattie infettive (n. 7 borse)	Diploma di laurea in: medicina e chirurgia scienze biologiche chimica chimica e tecnologia farmaceutiche farmacia fisica medicina veterinaria
V - Malattie non infettive (n. 10 borse)	Diploma di laurea in: medicina e chirurgia scienze biologiche chimica chimica e tecnologia farmaceutiche farmacia fisica ingegneria elettronica medicina veterinaria

Dette borse avranno la durata di dieci mesi e dovranno essere fruite presso l'Istituto superiore di sanità a decorrere dal 1° febbraio 1985.

Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.

Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) titolo di studio compreso tra quelli richiesti dal precedente art. 1 per l'ammissione al concorso in relazione alla materia di studio e di ricerca prescelta;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'attività di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;

e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione, ad eccezione di coloro che hanno fruito di borsa di studio similare presso l'Istituto superiore di sanità, nell'anno finanziario 1984.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1984, abbiano fruito di borsa di studio, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, in tre diversi anni finanziari.

Sono esclusi altresì dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

E' consentito concorrere per una sola materia di studio e di ricerca tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda più materie verrà presa in considerazione solo la materia di studio e di ricerca indicata per prima nella domanda stessa, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Qualora il candidato presenti più domande sarà presa in considerazione solo quella relativa alla materia di studio e di ricerca, tra quelle prescelte con le domande stesse, indicata per prima nell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) la residenza;

4) il titolo di studio di cui è in possesso;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) se abbia riportato o meno condanne penali;

7) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, per la quale intende concorrere;

8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse o da rapporti di lavoro pubblico o privato;

9) di accettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del presente bando;

10) *domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico)* al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonché la data di quest'ultimo esame.

Non sarà ritenuto titolo idoneo per l'ammissione al concorso il certificato di laurea con l'indicazione del solo voto complessivo di laurea e della data del relativo conseguimento;

b) pubblicazioni scientifiche (prodotte in stampa originale o in copia autenticata ai sensi di legge oppure in dattiloscritto purché corredato di documento attestante l'accettazione per la stampa);

c) documenti attestanti attività svolte, attinenti alla materia oggetto della borsa;

d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice ed in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Non verranno comunque presi in considerazione i titoli prodotti in fotocopia non autenticata ai sensi di legge.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 4;

3) coloro che non abbiano allegato alla domanda il certificato di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5;

4) coloro che abbiano allegato alla domanda il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso in fotocopia non autenticata.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di complessivi dieci punti, così ripartiti:

Cat. I - votazione di laurea; fino a punti 3,50 attribuiti secondo il seguente prospetto:

fino a 94/110	punti	2,25
da 95/110 a 99/110	»	2,50
da 100/110 a 104/110	»	2,75
da 105/110 a 108/110	»	3,00
da 109/110 a 110/110	»	3,25
110 e lode	»	3,50

Cat. II - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 3,50;

Cat. III - attività svolte con particolare riferimento a quelle attinenti alla materia oggetto della borsa: fino a punti 2,50;

Cat. IV - altri titoli: fino a punti 0,50 (vincite ed idoneità in concorsi similari, corsi di specializzazione frequentati, nonché altri titoli da individuare a cura della commissione esaminatrice).

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli sopraindicati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi.

La commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuna materia di studio e di ricerca, in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun aspirante idoneo.

A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

b) dall'età del candidato.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla divisione IV - concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica, nonché l'idoneità al godimento della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Art. 10.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti i titoli presentati dai candidati.

Art. 11.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità disporrà l'assegnazione del borsista ad uno dei laboratori dell'Istituto.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di ciascuna materia.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per mancanza di vincitori o, in caso di rinuncia o decadenza di questa, per mancanza di idonei nelle singole materie potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle altre materie che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Tali assegnazioni comunque non potranno essere disposte trascorsi tre mesi dall'inizio di decorrenza delle borse, fissato nel precedente art. 1.

Art. 12.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data stabilita;

2) di svolgere le ricerche per le quali è stata concessa la borsa frequentando il laboratorio secondo le direttive del competente direttore di laboratorio;

3) osservare le norme interne dell'Istituto e quelle del laboratorio cui è assegnato con particolare riguardo all'orario di servizio;

4) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, entro il decimo giorno dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta;

5) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4) di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvono gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del direttore di laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa il direttore del laboratorio competente può consentire per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, saranno autorizzati dal competente direttore di laboratorio a sospendere l'attività di borsista previa esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge.

Coloro che non abbiano iniziato o ripreso l'attività di borsista, al termine dei periodi di astensione dell'attività stessa, previsti dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo o, che si assentino ingiustificatamente, sono dichiarati decaduti dalla borsa con provvedimento del direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo verrà operata sul rateo mensile una trattenuta proporzionale alla durata dell'assenza.

Art. 14.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 15.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1984

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1984
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 136

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . ., c.a.p. . . tel. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea per l'anno finanziario 1985.

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia di studio e di ricerca . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) essere in possesso del seguente titolo di studio . . .;

4) accettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del bando di concorso;

5) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse o da rapporti di lavoro pubblico o privato;

6) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . . . . tel. . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

N.B. - La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

(5357)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;

Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 20 luglio 1984;

Vista la deliberazione n. 5 allegata al verbale n. 84 del 24 luglio 1984 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Visto il decreto interministeriale in data 6 agosto 1984 in corso di perfezionamento, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1985 nonché il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di diploma di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche di cinque borse di studio per l'ammontare di L. 3.201.500 (tremilioniduecentounomilacinquecento) lorde cadauna, ripartite come segue:

Materie di studio e di ricerca	Titoli di studio richiesti
I - Scienze farmaceutiche (n. 1 borsa)	Diploma di maturità di: perito industriale con indirizzo chimica industriale; tecnico di laboratorio chimico-biologico; maturità scientifica.
II - Scienze ambientali (n. 2 borse)	Diploma di maturità di: perito industriale con i seguenti indirizzi: chimica industriale; chimica nucleare; elettronica industriale; elettrotecnica; energia nucleare; fisica industriale; informatica; materie plastiche; meccanica; meccanica di precisione; tecnico di laboratorio chimico-biologico; tecnico delle industrie chimiche; geometra; maturità scientifica.
III - Malattie infettive (n. 1 borsa)	Diploma di maturità di: perito industriale con i seguenti indirizzi: chimica industriale; elettronica industriale; agraria; tecnico di laboratorio chimico-biologico; maturità scientifica.
IV - Malattie non infettive (n. 1 borsa)	Diploma di maturità di: perito industriale con i seguenti indirizzi: chimica industriale; elettronica industriale; agraria; tecnico di laboratorio chimico-biologico; maturità scientifica.

Dette borse avranno la durata di dieci mesi e dovranno essere fruite presso l'Istituto superiore di sanità a decorrere dal 1° febbraio 1985.

Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.

Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) titolo di studio compreso tra quelli richiesti dal precedente art. 1 per l'ammissione al concorso in relazione alla materia di studio e di ricerca prescelta;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'attività di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;

e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 24, con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione, ad eccezione di coloro che hanno fruito di borsa di studio similare presso l'Istituto superiore di sanità, nell'anno finanziario 1984.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1984, abbiano fruito di borsa di studio, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, in tre diversi anni finanziari.

Sono esclusi altresì dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

E' consentito concorrere per una sola materia di studio e di ricerca tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda più materie verrà presa in considerazione solo la materia di studio e di ricerca indicata per prima nella domanda stessa, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Qualora il candidato presenti più domande sarà presa in considerazione solo quella relativa alla materia di studio e di ricerca, tra quelle prescelte con le domande stesse, indicata per prima nell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) la residenza;

4) il titolo di studio di cui è in possesso;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) se abbia riportato o meno condanne penali;

7) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, per la quale intende concorrere;

8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse o da rapporti di lavoro pubblico o privato;

9) di accettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del presente bando;

10) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:

a) certificato attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 1 del presente bando con l'indicazione del voto riportato nonché della data di conseguimento del titolo stesso;

b) pubblicazioni scientifiche (prodotte in stampa originale o in copia autenticata ai sensi di legge oppure in dattiloscritto purché corredato di documento attestante l'accettazione per la stampa);

c) documenti attestanti attività svolte, attinenti alla materia oggetto della borsa;

d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Non verranno comunque presi in considerazione i titoli prodotti in fotocopia non autenticata ai sensi di legge.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 4;

3) coloro che non abbiano allegato alla domanda il certificato di cui alla lettera a) del precedente art. 5;

4) coloro che abbiano allegato alla domanda il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso in fotocopia non autenticata.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di complessivi dieci punti, così ripartiti:

Cat. I - votazione di maturità: fino a punti 7,00 attribuiti secondo il seguente prospetto:

da 36/60 a 41/60	punti 5,50
da 42/60 a 47/60	» 6,00
da 48/60 a 55/60	» 6,50
da 56/60 a 60/60	» 7,00

Cat. II - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 1,00.

Cat. III - attività svolte con particolare riferimento a quelle attinenti alla materia oggetto della borsa: fino a punti 1,50.

Cat. IV - altri titoli: fino a punti 0,50 (vincite ed idoneità in concorsi similari, corsi di specializzazione frequentati, nonché altri titoli da individuare a cura della commissione esaminatrice).

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli sopraindicati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi.

La commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuna materia di studio e di ricerca, in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun aspirante idoneo.

A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

b) dall'età del candidato.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla Divisione IV - Concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di gioni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica, nonché l'idoneità al godimento della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Art. 10.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti i titoli presentati dai candidati.

Art. 11.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità disporrà l'assegnazione del borsista ad uno dei laboratori dell'Istituto.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di ciascuna materia.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per mancanza di vincitori o, in caso di rinuncia o decadenza di questa, per mancanza di idonei nelle singole materie potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle altre materie che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Tali assegnazioni comunque non potranno essere disposte trascorsi tre mesi dall'inizio di decorrenza delle borse, fissato nel precedente art. 1.

Art. 12.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data stabilita;

2) di svolgere le ricerche per le quali è stata concessa la borsa frequentando il laboratorio secondo le direttive del competente direttore di laboratorio;

3) osservare le norme interne dell'Istituto e quelle del laboratorio cui è assegnato con particolare riguardo all'orario di servizio;

4) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, entro il decimo giorno dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato della attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta;

5) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4) di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvono gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del direttore di laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa il direttore del laboratorio competente può consentire per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, saranno autorizzati dal competente direttore di laboratorio a sospendere l'attività di borsista previa esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge.

Coloro che non abbiano iniziato o ripreso l'attività di borsista, al termine dei periodi di astensione dell'attività stessa, previsti dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo o, che si assentino ingiustificatamente, sono dichiarati decaduti dalla borsa con provvedimento del direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo verrà operata sul rateo mensile una trattenuta proporzionale alla durata dell'assenza.

Art. 14.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 15.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1984

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1984
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 134

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . . e residente in . . . (provincia di . .) via . . . n. . c.a.p. . . tel. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche per l'anno finanziario 1985.

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia di studio e di ricerca . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) essere in possesso del seguente titolo di studio . .;

4) accettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del bando di concorso;

5) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse o da rapporti di lavoro pubblico o privato;

6) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . . . . tel. . . . . .

Data, ...

Firma . . . . .

Nota bene:

La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

(5356)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contri gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;

Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 20 luglio 1984;

Vista la deliberazione n. 5 allegata al verbale n. 84 del 24 luglio 1984 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Visto il decreto interministeriale in data 6 agosto 1984 in corso di perfezionamento, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1985 nonché il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di diploma di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale di cinque borse di studio per l'ammontare di L. 4.606.650 (quattromilioniseicentoseimilaseicentocinquanta) lorde ciascuna, ripartite fra le seguenti materie di studio e di ricerca:

I	- Scienze dell'alimentazione	n. 1 borsa
II	- Scienze farmaceutiche	» 1 »
III	- Scienze ambientali	» 1 »
IV	- Malattie infettive	» 1 »
V	- Malattie non infettive	» 1 »

Dette borse avranno la durata di dieci mesi e dovranno essere fruite presso l'Istituto superiore di sanità a decorrere dal 1° febbraio 1985.

Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.

Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza straniera purché non congiunta con la cittadinanza italiana;

b) diploma di laurea, o diploma finale di abilitazione professionale rilasciato al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) presentazione da parte di personalità scientifica o altra autorità del paese di origine o di residenza, attestante l'interesse per la ricerca scientifica e la serietà nella condotta del candidato alla borsa di studio;

d) idoneità fisica all'attività di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;

e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione, ad eccezione di coloro che hanno fruito di borsa di studio similare presso l'Istituto superiore di sanità nell'anno finanziario 1984.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1984 abbiano fruito di borsa di studio anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, in tre diversi anni finanziari.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in lingua italiana su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

E' consentito concorrere per una sola materia tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda più materie di studio e di ricerca verrà presa in considerazione solo la materia indicata per prima nella domanda stessa.

Qualora il candidato presenti più domande sarà presa in considerazione solo quella relativa alla materia di studio e di ricerca, tra quelle prescelte tra le domande stesse, indicata per prima nell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) la residenza;

4) il titolo di studio di cui è in possesso;

5) il possesso della citadinanza straniera non congiunta alla cittadinanza italiana;

6) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, per la quale intende concorrere;

7) di accettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del presente bando;

8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse, da rapporti di lavoro pubblico o privato;

9) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato, in calce alla domanda, deve essere autenticata. L'autentica può essere fatta:

a) se il candidato si trova in uno stato estero: dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

b) se il candidato si trova in Italia: da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea, o di diploma finale di abilitazione professionale rilasciato al termine del corso universitario, attinente alla materia di studio e di ricerca oggetto della borsa;

b) attestato di presentazione di cui al precedente art. 2, lettera *c*);

c) pubblicazioni scientifiche (prodotte in stampa originale o in copia autenticata ai sensi di legge oppure in dattiloscritto purché corredato di documento attestante l'accettazione per la stampa);

d) documenti attestanti attività svolte, attinenti alla materia oggetto della borsa;

e) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta libera e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Non verranno comunque presi in considerazione i titoli prodotti in fotocopia non autenticata ai sensi di legge.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) redatti in lingua straniera dovranno essere tradotti in lingua italiana e nella relativa traduzione la rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei Paesi in cui si trovano gli aspiranti alle borse di studio, dovrà attestare la loro conformità all'originale del testo straniero.

Qualora la traduzione venga effettuata da un traduttore ufficiale dello Stato estero, la firma del predetto traduttore dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana sopra menzionata. Si potrà ovviare a tale legalizzazione qualora la suddetta rappresentanza italiana dichiari la conformità della predetta traduzione, in lingua italiana, all'originale del testo straniero.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia la traduzione in lingua italiana dei documenti sopra citati potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale della Repubblica italiana.

Detta traduzione deve essere allegata ai documenti medesimi, dei quali la stessa è da considerarsi parte integrante.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 4;

3) coloro che non abbiano allegato alla domanda i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5;

4) coloro che abbiano allegato alla domanda il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso in fotocopia non autenticata.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge n. 1332/1964 e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di complessivi dieci punti, così ripartiti:

Cat. I - titolo di studio: fino a punti . . . 6,00

Cat. II - pubblicazioni scientifiche: fino a punti . . . 1,50

Cat. III - attività svolte con particolare riferimento a quelle attinenti alla materia oggetto della borsa: fino a punti 2,00

Cat. IV - altri titoli (vincite ed idoneità in concorsi similari, corsi di specializzazione frequentati, nonché altri titoli da individuare a cura della commissione esaminatrice): fino a punti 0,50

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli sopra indicati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi.

La commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuna materia di studio e di ricerca, in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun aspirante idoneo.

A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

b) dall'età del candidato.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o par pervenire alla divisione IV - concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza;

3) certificato medico dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica nonché l'idoneità al godimento della borsa di studio.

Nel caso in cui il certificato medico venga richiesto in Italia dovrà essere rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Detti documenti dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

I documenti elencati nel presente articolo non redatti in lingua italiana dovranno essere tradotti nei modi stabiliti dal precedente art. 5 e la traduzione dovrà essere allegata ai documenti medesimi, dei quali la stessa sarà da considerarsi parte integrante.

Art. 10.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti i titoli presentati dai candidati.

Art. 11.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità disporrà l'assegnazione del borsista ad uno dei laboratori dell'Istituto.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di ciascuna materia.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per mancanza di vincitori o, in caso di rinuncia o decadenza di questa, per mancanza di idonei nelle singole materie potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle altre materie che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Tali assegnazioni comunque non potranno essere disposte trascorsi tre mesi dall'inizio di decorrenza delle borse, fissato nel precedente art. 1.

Art. 12.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data stabilita;

2) di svolgere le ricerche per le quali è stata concessa la borsa frequentando il laboratorio secondo le direttive del competente direttore di laboratorio;

3) osservare le norme interne dell'Istituto e quelle del laboratorio cui è assegnato con particolare riguardo all'orario di servizio;

4) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, entro il decimo giorno dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta;

5) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4) di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Art. 13.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvono gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del direttore di laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa il direttore del laboratorio competente può consentire per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, saranno autorizzati dal competente direttore di laboratorio a sospendere l'attività di borsista previa esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge.

Coloro che non abbiano iniziato o ripreso l'attività di borsista, al termine dei periodi di astensione dell'attività stessa, previsti dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo o, che si assentino ingiustificatamente, sono dichiarati decaduti dalla borsa con provvedimento del direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo verrà operata sul rateo mensile una trattenuta proporzionale alla durata dell'assenza.

Art. 14.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 15.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1984

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1984
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 135

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . nato a . . (provincia di .) il . e residente in . . (provincia di . . . .) via . . n. . . c.a.p. . . . . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale per l'anno finanziario 1985.

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia di studio e di ricerca . . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino . .;
2) non essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) essere in possesso del seguente titolo di studio . .
4) accettare gli obblighi previsti dall'art. 11 del bando di concorso;
5) impegnarsi a non usufruire, durante il godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse, da rapporti di lavoro pubblico o privato;
6) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . . tel.

Data, . . .

Firma . . . .

Nota bene:

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e, possibilmente dattiloscritta.

La firma del candidato, in calce alla domanda, deve essere autenticata. L'autentica può essere fatta:

a) se il candidato si trova in uno Stato estero: dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

b) se il candidato si trova in Italia: da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

(5358)

REGIONE LAZIO

Concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nelle province di Rieti e Viterbo

Con deliberazione della giunta regionale del Lazio 3 luglio 1984, n. 4304, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nella provincia di Rieti:

farmacie rurali:

comune di Borgo Velino, sede unica;
comune di Montenero Sabino, sede unica;
comune di Greccio, sede unica.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'assessorato alla sanità della regione Lazio, via C. Colombo, 212, Roma, entro e non oltre il 12 novembre 1984.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo la scadenza del termine, salvo che le stesse non siano state inviate in tempo utile tramite ufficio postale, nel qual caso farà fede la data del timbro postale indicante il giorno dell'avvenuta spedizione.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti n. 70 del 7 settembre 1984, presso l'assessorato alla sanità, via C. Colombo, 212, Roma, e presso ciascuno dei comuni in cui le sedi farmaceutiche sono messe a concorso.

Con deliberazione della giunta regionale del Lazio 3 luglio 1984, n. 4307, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nella provincia di Viterbo:

farmacia urbana: comune di Viterbo, sede 14: (indicata come XI nel bando di concorso 1979);

farmacie rurali:

comune di Onano, sede unica;
comune di Piansano, sede unica.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'assessorato alla sanità della regione Lazio, via C. Colombo, 212, Roma, entro e non oltre il 29 novembre 1984.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo la scadenza del termine, salvo che le stesse non siano state inviate in tempo utile tramite ufficio postale, nel qual caso farà fede la data del timbro postale indicante il giorno dell'avvenuta spedizione.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo n. 54 del 25 settembre 1984, presso l'assessorato alla sanità, via C. Colombo, 212, Roma, e presso ciascuno dei comuni in cui le sedi farmaceutiche sono messe a concorso.

(5419)

REGIONE LOMBARDIA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 1.

E' aumentato il numero dei posti da coprire ed è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

infermieri/e professionali: da cinque a diciotto posti;
terapisti della riabilitazione: da due a tre posti;
tecnici di laboratorio: da uno a due posti;
tecnici di radiologia: da uno a due posti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente presso l'ospedale di Luino (Varese).

(5420)

REGIONE SARDEGNA

Concorso a quattro posti di tecnico di laboratorio presso il laboratorio micrografico di Cagliari dell'unità sanitaria locale n. 1.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico di laboratorio presso il laboratorio micrografico di Cagliari dell'unità sanitaria locale n. 1, con riserva di due posti per il personale interno e di un posto per i giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Cagliari.

(5421)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 288 del 18 ottobre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

E.N.P.A.M. - Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici: Concorsi pubblici, per esami, a cinque posti di operatore tecnico, a tre posti di assistente tecnico e a tre posti di collaboratore tecnico.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso, per esami, per l'assunzione di quattordici laureati. Pubblicazione delle graduatorie generali di ventuno pubblici concorsi a vari posti.

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1984, n. **30.**

Istituzione della società consortile Metapontum Agrobios S.r.l.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 5 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, della delibera CIPE del 20 luglio 1979, lettera *f*), degli articoli 2615-*ter* e 2472 e seguenti del codice civile, la Regione promuove la costituzione con l'ENI, tramite la società Cori, di una società consortile per la ricerca e la sperimentazione agrobiologica denominata «Metapontum Agrobios S.r.l.» nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 66, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

L'ENI potrà partecipare alla società consortile tramite altre società del gruppo. Eventuali sostituzioni e/o subentri anche parziali dovranno essere approvati dall'assemblea della società consortile.

Art. 2.

Alla società di cui all'art. 1 potranno aderire università, istituti sperimentali agrari, altri enti delle partecipazioni statali e/o loro società direttamente o indirettamente controllate, e/o loro associazioni di ricerca, l'ENEA, il C.N.R., l'INEA, enti e organizzazioni private, enti di diritto pubblico, enti regionali operanti nel settore agricolo ed istituti di ricerca.

Art. 3.

La società consortile di cui all'art. 1 potrà costituire appositi centri di ricerca e sperimentazione utilizzando finanziamenti statali, internazionali, regionali e prefinanziamenti da parte dei soci.

La Regione finanzierà i progetti di ricerca e sperimentazione concordati con la società cui partecipa in qualità di socio, con priorità rispetto a richieste avanzate da altri enti pubblici o da privati.

Art. 4.

In adempimento al punto 1, lettera *e*) della delibera del CIPE del 20 luglio 1979, la regione Basilicata assiste e sostiene la società consortile «Metapontum Agrobios S.r.l.» con i seguenti apporti:

assegnazione di apposite risorse finanziarie per la costituzione del capitale sociale, nonché per attività di ricerca e sperimentazione e per le spese di conduzione di aziende agricole eventualmente conferite;

conferimento a diverso titolo, per l'attuazione di attività di ricerca e sperimentazione, di aziende agricole di proprietà della Regione stessa.

Art. 5.

Il presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della società di cui alla presente legge, nel rispetto delle competenze attribuite dallo statuto regionale.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1984 in lire 1205 milioni, farà carico ad apposito capitolo di nuova istituzione denominato «Finanziamento alla società consortile Metapontum Agrobios S.r.l. - Avviamento e attività» con storno di un pari importo dal cap. 3290 che presenta la necessaria disponibilità.

La giunta regionale è autorizzata, ad apportare le conseguenti *variazioni al bilancio di previsione corrente.*

Dopo che sarà costituita e funzionante la società di cui al primo comma, le leggi di bilancio per gli anni successivi determineranno l'onere regionale di concorso agli interventi previsti nella presente legge.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 1° settembre 1984

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1984, n. **31.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1981, n. 37 e 5 luglio 1983, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 5 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1983, n. 18, è sostitutio dai seguenti:

Le comunità montane e il consorzio dei comuni non montani del Materano sono autorizzati a concedere contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta per la ricostruzione e la riparazione delle strutture aziendali, degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi nei limiti del costo di intervento fissato annualmente dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 febbraio 1984, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive.

Il consiglio regionale, nell'ambito di cui al comma precedente ed in relazione al tipo di costruzione rurale e d'intervento proposto, fisserà annualmente limiti differenziati di spesa ammissibili a contributo.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1983, n. 18, è abrogato.

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37, è così sostituito:

Il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 7 settembre 1981, n. 37, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1984.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche alle perizie non ancora approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Il responsabile dell'ufficio amministrativo e dell'ufficio tecnico della struttura speciale per la ricostruzione di cui alla legge regionale 29 agosto 1983, n. 25, fanno parte quali membri effettivi del comitato tecnico amministrativo regionale istituito ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 8 febbraio 1977, numero 10.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 1° settembre 1984

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1984, n. **32.**

Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 31 gennaio 1975, n. 17, concernente interventi per l'avviamento ed il sostegno della cooperativa agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 5 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 31 gennaio 1975, n. 17, concernente gli interventi per l'avviamento e il sostegno della cooperazione agricola, viene integrata e modificata come segue:

Alle cooperative e loro consorzi che realizzino investimenti e concesso un concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti per il prefinanziamento degli stessi, fino all'importo del contributo assentito.

Il concorso è concesso fino all'erogazione del contributo e il suo ammontare è dato dalla differenza tra il tasso praticato dagli istituti di credito e/o finanziari per i finanziamenti ordinari e il tasso che rimane a carico del prestatario fissato in ragione del 50 % di quello ufficiale di sconto.

Annualmente la legge finanziaria di approvazione del bilancio regionale stabilirà l'onere derivante dall'applicazione del primo e secondo comma del presente articolo.

Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono inseriti in programmi triennali che la giunta regionale approva, sentiti i pareri consultivi prescritti dalla vigente normativa, previo parere della competente commissione consiliare.

L'art. 4 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 17 è sostituito dal seguente:

« Alle cooperative e loro consorzi e all'Ente di sviluppo agricolo per le cooperative da esso promosse, possono essere concessi contributi fino al 70 % della spesa occorrente per la costruzione, l'acquisto, il completamento, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture, ubicate nel territorio regionale, nonché per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di macchinari e attrezzature destinati alla raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 1° settembre 1984

AZZARA'

(5110)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1984, n. **19.**

Norme di procedura per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e norme in materia di patrimonio e personale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede ed operanti nel territorio regionale che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e cioè quelle per le quali sia venuta a mancare il fine o che per il fine loro più non corrispondano ad un interesse della pubblica assistenza e beneficenza o che siano diventate superflue perché siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione secondo le norme e le procedure previste dalla richiamata legge n. 6972 del 1890.

Le stesse istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando gli interventi di trasformazione di cui al comma precedente non siano esperibili per impedimenti oggettivi o perché non rispondenti all'interesse dell'assistenza sociale pubblica, possono essere dichiarate estinte secondo le procedure e le modalità fissate con la presente legge.

Gli istituti di cui ai commi precedenti possono essere altresì applicati, con le stesse procedure, nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che non siano più in grado di perseguire gli scopi statutari perché in oggettive situazioni di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari.

Art. 2.

Potere di iniziativa pareri obbligatori e soggetti legittimati

L'estinzione può essere proposta:

a) dall'organo di amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza;

b) dal consiglio del comune nel cui territorio trovasi la sede legale dell'istituzione.

L'estinzione può essere altresì promossa d'ufficio dalla giunta regionale.

Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al primo comma è acquisito il parere dell'altro soggetto.

Ai fini dell'estinzione promossa d'ufficio è comunque acquisito il parere dell'organo di amministrazione della istituzione interessata nonché del consiglio del comune ove questa ha sede legale.

Viene altresì acquisito il parere degli enti destinatari dei beni e del personale dell'istituzione per la quale è avviato il procedimento di estinzione.

I pareri di cui ai comuni precedenti devono pervenire alla giunta regionale entro novanta giorni dalla richiesta formale. Trascorso tale termine le amministrazioni che non hanno adottato alcuna deliberazione sono considerate assenzienti.

Art. 3.

Adempimenti formali dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza

L'organo di amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, mediante l'atto deliberativo con il quale promuove l'estinzione e comunque entro il termine di cui al precedente art. 2, sesto comma, provvede altresì alla:

a) rilevazione, secondo le modalità stabilite dagli articoli 3 e 4 del regolamento di contabilità approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, della consistenza patrimoniale desunta

dagli inventari presso l'ente, da iscrizioni catastali od ipotecarie o da trascrizione sui registri immobiliari; all'elencazione e catalogazione, nonché all'identificazione dei beni patrimoniali appartenenti alle istituzoini pubbliche di assistenza e beneficenza raggruppate, anche essi descritti, catalogati e distinti secondo la pertinenza a ciascuna istituzione;

b) ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, eventualmente distinti secondo la pertinenza alle singole istituzioni raggruppate;

c) ricognizione del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data dell'atto deliberativo di proposta di estinzione, mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.

In caso di inadempienza anche parziale dell'organo amministrativo dell'istituzione, alle rilevazioni e ricognizioni di cui al primo comma ed agli adempimenti di cui al successivo art. 5, provvede il sindaco del comune ove l'istituzione ha sede legale od un suo delegato, entro sessanta giorni dalla richiesta della Regione.

Art. 4.

Dichiarazione di estinzione

L'estinzione è dichiarata con deliberazione adottata dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente competente.

Con lo stesso provvedimento di estinzione la giunta regionale individua l'ente pubblico, di norma il comune, al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni. L'ente subentra nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo, inerenti i beni e loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.

Nel caso in cui i beni dell'istituzione estinta siano destinati a più enti, fra i medesimi vengono ripartiti pro-quota, in ragione del valore dei beni ricevuti, gli oneri passivi gravanti sul patrimonio dell'istituzione.

Nell'ipotesi considerata al comma precedente il personale viene trasferito con preferenza all'ente cui sono assegnate le strutture presso le quali ciascun dipendente di norma presta servizio.

Art. 5.

Pubblicità del provvedimento di estinzione ed adempimenti successivi

Il provvedimento di estinzione, divenuto esecutivo a termini di legge, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, ed ha effetti dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

Entro trenta giorni dal termine di cui al comma precedente, il legale rappresentante dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza effettua la consegna dei beni da attribuire agli enti destinatari mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contradditorio, dei legali rappresentanti dei predetti enti.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore degli enti competenti, da eseguirsi a cura e spesa degli stessi nei termini di legge.

Art. 6.

Personale

Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza è assegnato con il provvedimento di estinzione agli enti ai quali sono attribuiti i beni dell'istituzione a norma degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Gli enti subentrano altresì negli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato e negli eventuali rapporti di prestazione d'opera in corso alla data del trasferimento del personale di cui al comma precedente.

Al personale di cui al primo comma continuano ad applicarsi provvisoriamente, fino all'inquadramento nei ruoli organici del personale degli enti di rispettiva destinazione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nell'istituzione di provenienza alla data del trasferimento.

Art. 7.

Inquadramento del personale nei ruoli organici comunali

Quando enti destinatari del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte sono i comuni, oltre a quanto disposto dal precedente art. 6, si applica la disciplina che segue.

Dalla data di assegnazione il personale sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, alla C.P.D.E.L. (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali) ed all'I.N.A.D.E.L. (Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali).

Entro novanta giorni dalla data di assegnazione i comuni provvedono all'inquadramento nei propri ruoli organici del personale indicato al primo comma del presente articolo con i criteri e le modalità previsti dalla disciplina nazionale del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, sulla base della posizione giuridica acquisita nell'istituzione di provenienza alla data di estinzione e con effetti dalla stessa data.

I comuni assicurano di norma una collocazione del personale inquadrato corrispondente ai profili e qualifiche professionali esistenti nell'organizzazione funzionale degli uffici o servizi di destinazione.

Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi del presente articolo, i comuni possono dar luogo all'ampliamento delle piante organiche tenendo conto anche di quanto disposto dall'art. 4, sesto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, dandone comunicazione con il parere previsto dal precedente art. 2, quinto comma.

Art. 8.

Beni e personale per funzioni proprie del Servizio sanitario nazionale

Il trasferimento dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della presente legge, per le attività che rientrano tra le funzioni del Servizio sanitario nazionale, è comunque disciplinato dalle leggi regionali vigenti in materia di servizi sanitari.

L'individuazione dei beni e del personale destinato a funzioni o servizi di carattere sanitario è eseguita dalla giunta regionale con il provvedimento di estinzione. Con lo stesso provvedimento la giunta regionale stabilisce le modalità di trasferimento del personale di cui al primo comma.

Le unità sanitarie locali di destinazione applicano al suddetto personale le norme contrattuali e gli accordi degli enti di provenienza ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 9.

Vincoli di destinazione del patrimonio delle istituzioni estinte

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle istituzioni estinte ai sensi della presente legge ed in base ad essa attribuito in proprietà, nonché il corrispettivo delle loro alienazioni e trasformazioni, rimangono specificatamente vincolati ai servizi sociali.

I proventi netti derivanti dall'amministrazione dei beni acquisiti a seguito dell'estinzione debbono essere portati ad incremento dei fondi di bilancio iscritti per lo svolgimento di attività assistenziali degli enti destinatari.

Il comune utilizza i beni ad esso attribuiti tenendo conto degli indirizzi programmatici determinati dalla Regione in materia di servizi sociali, secondo i vincoli e le destinazioni di cui al presente articolo.

Art. 10.

Vincoli in materia di patrimonio e di personale

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della assistenza pubblica è fatto divieto agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel territorio regionale:

a) di procedere alla alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente;

b) di procedere all'ampliamento di piante organiche ovvero all'assunzione di personale per posti vacanti in organico od a tempo indeterminato, nel caso che tali assunzioni comportino un aumento complessivo del numero dei dipemdenti in servizio alla data di pubblicazione della presente legge.

In deroga ai divieti di cui al precedente comma, la giunta regionale, sentiti i comuni interessati, può autorizzare di volta in volta gli atti strettamente necessari alla realizzazione di programmi di pubblico interesse.

L'autorizzazione non è necessaria per la sostituzione temporanea prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Art. 11.

Disposizione transitoria

Le norme contenute nella presente legge si applicano nelle more dell'entrata in vigore di leggi nazionali in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 maggio 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 *maggio* 1984.

(4759)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1984, n. **42.**

Modifica della legge regionale 4 dicembre 1981, n. 58: « Dichiarazione di interesse locale di biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali e territoriali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 97 *del* 12 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 9 della legge regionale 4 dicembre 1981, n. 58, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Norma transitoria. — Gli enti ed istituzioni, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare istanza per ottenere la dichiarazione di interesse locale entro sei mesi dalla predetta data.

Gli enti ed istituzioni, che in qualsiasi momento potranno costituirsi, presenteranno domanda per ottenere il riconoscimento di interesse locale entro un anno dalla data della loro istituzione ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 6 settembre 1984

TRISORIO LIUZZI

(5111)

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1984, n. **43.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 marzo 1982, n. 13 e 23 giugno 1980, n. 79.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 97 *del* 12 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, dopo il punto *e)*, è aggiunto il seguente punto:

« *f)* mensili speciali, validi per effettuare diciannove corse di andata e diciannove corse di ritorno nel mese per il quale è stato rilasciato, per lavoratori turnisti delle aziende a ciclo produttivo continuo, muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalle aziende che effettuano il trasporto ».

Art. 2.

L'art. 19 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 è integrato, nell'elencazione delle categorie che possono accedere gratuitamente agli autobus, dal seguente punto:

« i titolari di pensioni di guerra, del lavoro, di servizio e per totale invalidità civile ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 41 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79 la cifra « 5000 » è sostituita dalla cifra « 15.000 ».

Inoltre, il predetto art. 41 viene integrato dal seguente sesto comma:

« Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del pagamento delle somme, previste per le irregolarità di cui al secondo comma, valgono le disposizioni contenute nel titolo VII, capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 6 settembre 1984

TRISORIO LIUZZI

(5112)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 giugno 1984, n. **13-8**/Legisl.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, recante: « Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario. Istituzione del Dizionario toponomastico trentino », emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Legisl., modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 1982, n. 13-75/Legisl.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 18 *settembre* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 4 della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Legisl., modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 1982, n. 13-75/Legisl.;

Vista la necessità di aggiornare i compensi orari fissati nel primo comma dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Legisl., come modificati con decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 1982, n. 13-75/Legisl. e di sostituire la tabella *A* allegata allo stesso decreto del presidente della giunta provinciale con altra tabella riportante le conseguenti modifiche;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 4836 in data 8 giugno 1984;

Decreta:

1) Il primo comma dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Legisl. modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 1982, n. 13-75/Legisl., è sostituito dal seguente:

« Per le prestazioni di cui alle lettere *a*) e *g*) dell'art. 4 e *a*), *b*) ed *e*) dell'art. 5 del presente regolamento il compenso è rapportato al costo unitario per scheda, valutato in ragione del tempo mediamente necessario per la compilazione, come previsto dall'allegata tabella *A*), e del compenso orario fissato in ragione di L. 7.800 più I.V.A. qualora dovuta, per ogni ora, per schede riconducibili all'ambito della ricognizione e in ragione di L. 12.500 più I.V.A., qualora dovuta, per ogni ora, per schede rientranti nel campo dell'elaborazione scientifica ».

2) La tabella *A* allegata al decreto del presidente della giunta provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Legisl., sostituita con decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 1982, n. 13-75/Legisl., è sostituita dalla seguente:

TABELLA *A*

Tipo di scheda	Tempo medio di compilazione	Compenso orario	Competenza corrisposta
E1	ore 1 e 30'	12.500	18.750
E2	ore 0 e 30'	12.500	6.250
R1	ore 0 e 45'	7.800	5.850
R2	ore 0 e 15'	7.800	1.950
R3	ore 0 e 30'	7.800	3.900

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 25 giugno 1984

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1984
Registro n. 31, foglio n. 200

(5011)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227